



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 407
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 11 febbraio 2011

I N D I C E**Commissioni riunite**

1 ^a (Affari costituzionali) e 5 ^a (Bilancio)	Pag. 3
--	--------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-I Popolari d'Italia domani: Misto PID; Misto-Verso Nord: Misto-Verso Nord.

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

Venerdì 11 febbraio 2011

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
VIZZINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Giorgetti e Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE REFERENTE

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 febbraio.

I senatori LAURO (*PdL*) e SPADONI URBANI (*PdL*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 2.0.242 (testo corretto) e 2.0.243 (testo corretto).

Il senatore AZZOLLINI comunica che la Commissione bilancio ha formulato parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.2000 e 2.10000. Quale Presidente della stessa Commissione bilancio, nell'occasione informa le Commissioni riunite che, in caso di ulteriori necessità di valutazione inerenti la copertura finanziaria degli emendamenti, esse saranno rese direttamente nell'ambito dei lavori in sede referente, al fine di favorire la tempestiva conclusione dell'esame.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il senatore MORANDO (*PD*) richiama la Presidenza circa la necessità che sia rispettato l'accordo intercorso tra i Gruppi, in base al quale è esclusa la presentazione di emendamenti riguardanti materie ulteriori.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni in tal senso.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra l'emendamento 2.10000, che raccoglie in un'unica proposta una serie di misure riguardanti i territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. La proposta emendativa dispone la proroga al 31 ottobre 2011 della riscossione delle rate tributarie in scadenza; inoltre, dispone lo slittamento dei termini per alcuni adempimenti tributari e conferma per un anno la cassa integrazione guadagni per i lavoratori della Finmek. Inoltre, viene incontro alle esigenze del comune de L'Aquila in tema di fabbisogno di personale e introduce alcune previsioni sull'Accademia di Belle Arti e sul Conservatorio di musica de L'Aquila. Da ultimo, l'emendamento reca una serie di norme sulla bonifica del sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino e in materia di impianti fotovoltaici.

Il senatore LEGNINI (*PD*), nell'esprimere soddisfazione per il contenuto dell'emendamento 2.10000, evidenzia che esso, purtroppo, non risolve definitivamente la questione della riscossione delle rate legate agli adempimenti tributari. Peraltro, l'emendamento non contiene l'auspicata misura relativa al riscatto previdenziale per i lavoratori del polo chimico di Bussi sul Tirino. Annuncia la presentazione di un ordine del giorno su quest'ultimo punto.

Il senatore TANCREDI (*PdL*), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà, rileva che il nuovo termine del 31 ottobre 2011 dà al Governo il tempo per adottare una soluzione definitiva sugli adempimenti tributari.

Sottolinea la proroga delle norme contenute in precedenti provvedimenti per andare incontro alle esigenze del territorio aquilano e abruzzese. Formula infine un ringraziamento ai senatori eletti in Abruzzo e a tutti i senatori delle Commissioni riunite.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) annuncia il voto favorevole del Gruppo dell'Italia dei Valori e ringrazia i senatori che hanno presentato l'emendamento, frutto di un lavoro responsabile della maggioranza e delle opposizioni.

Sollecita una legge settoriale che definisca diritti e agevolazioni per i cittadini vittime di calamità naturali.

Il PRESIDENTE annuncia che all'emendamento saranno apportate modifiche di coordinamento meramente formali.

Il relatore MALAN (*PdL*) e il sottosegretario GIORGETTI esprimono parere favorevole sull'emendamento 2.10000, che viene messo in votazione ed è approvato.

Conseguentemente, risultano assorbiti o preclusi gli emendamenti 2.38 (testo 2), 2.546 (testo 2), 2.28, 2.50, 2.30 e 1.183 e gli altri emendamenti concernenti le medesime materie.

Il sottosegretario GIORGETTI accoglie un ordine del giorno in materia di estensione dei benefici previdenziali ai lavoratori del polo chimico di Bussi sul Tirino a firma dei senatori Marini, Legnini, Lusi e Micheloni.

Si riprende la trattazione degli emendamenti precedentemente accantonati relativi all'articolo 1 e aggiuntivi di nuove disposizioni dopo l'articolo 1.

Il PRESIDENTE ricorda che, tra questi, gli emendamenti su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione si intendono ritirati: segnatamente gli emendamenti 1.1002, 1.185 (testo 2), 1.219 (testo 2) e 1.252 (testo 2).

La senatrice GHEDINI (*PD*) chiede chiarimenti in merito alle motivazioni del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione sull'emendamento 1.0.87 (testo 2).

Il relatore per la 5^a Commissione PICHETTO FRATIN (*PdL*) ritiene che la Commissione bilancio possa riconsiderare il proprio avviso sull'emendamento.

Pertanto, l'emendamento 1.0.87 (testo 2) resta accantonato.

Il relatore per la 1^a Commissione MALAN (*PdL*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.113 (testo 3)/1, 1.113 (testo 3), 1.151 (testo 2), 1.269 (testo 2), 1.289 (testo 2), 1.0.45 (testo 3) e 1.0.110 (testo 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.16 (testo 2), 1.114 (testo 2), 1.0.59 (testo 2), 1.0.81 (testo 2), 1.0.82 (testo 2), 1.0.88 (testo 2), 1.0.89 (testo 2) e 1.0.116 (testo 2). Si rimette al Governo sugli emendamenti 1.229 (testo 3) e 1.0.74 (testo 2). Ritira, infine, l'emendamento 1.6000.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 1.324 (testo 2) è assorbito dall'emendamento 2.366 (testo 2), già approvato, e annuncia che sono stati ritirati gli emendamenti 1.176 (testo 2), 1.179 (testo 2) e 1.0.31 (testo 2).

Il sottosegretario GIORGETTI esprime pareri conformi a quelli del Relatore, tranne che per gli emendamenti 1.151 (testo 2) e 1.4000, sui

quali si rimette alla Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento 1.229 (testo 3), invita i presentatori a ritirarlo. Sull'emendamento 1.0.74 (testo 2) esprime parere contrario. Sugli altri emendamenti dei Relatori si pronuncia favorevolmente.

Il relatore MALAN (*PdL*) avverte che l'emendamento 1.4000 va corretto, inserendo, dopo la parola «limitatamente» le parole «ai terreni agricoli e».

Il senatore ZANETTA (*PdL*) ritira l'emendamento 1.229 (testo 3).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti.

Il senatore VACCARI (*LNP*) ritira l'emendamento 1.16 (testo 2).

Con distinte votazioni, le Commissioni approvano gli emendamenti 1.1000, 1.5000, 1.113 (testo 3)/1 e 1.113 (testo 3). Viene poi messo in votazione e respinto l'emendamento 1.114 (testo 2).

Il senatore GIARETTA (*PD*) interviene, in dichiarazione di voto, sull'emendamento 1.151 (testo 2), preannunciando il voto contrario. La proposta rappresenta l'ennesima proroga del pagamento di importi tributari predisposta in favore di poche decine di imprenditori del settore lattiero-caseario colpevoli di evasione fiscale. Peraltro, la Commissione europea ha più volte avvertito che un'ulteriore proroga attiverebbe una procedura di infrazione.

Dopo aver ricordato che l'emendamento penalizza altre aziende che hanno tenuto una condotta regolare, rileva che si tratta dell'unico intervento della maggioranza e del Governo in favore del settore agroalimentare; sintomo dell'atteggiamento miope dell'esecutivo, ricattato dalla Lega Nord e privo di una visione complessiva dei problemi del Paese.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede al Rappresentante del Governo di fornire dati puntuali sugli effetti che l'approvazione dell'emendamento 1.151 (testo 2) comporterebbe in termini di decurtazione delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge di stabilità per il 2011.

Il sottosegretario GIORGETTI si impegna a presentare tempestivamente i dati richiesti.

Il PRESIDENTE accantona, quindi, l'emendamento 1.151 (testo 2), in attesa che pervengano i dati richiesti dal senatore Morando.

Le Commissioni approvano, con separate votazioni, gli emendamenti 1.1001, 1.2001, 1.269 (testo 2), 1.4000 (testo corretto) e 1.289 (testo 2).

Il senatore MORANDO (*PD*) annuncia voto di astensione sull'emendamento 1.1003, rilevando che la proposta potrebbe comportare conseguenze di carattere finanziario.

Il senatore LUSI (*PD*) reputa opportuno un supplemento di riflessione sull'emendamento 1.1003.

Il relatore per la 1^a Commissione MALAN (*PdL*) ricorda che l'emendamento è connesso indirettamente alla corresponsione dilazionata del trattamento di fine rapporto per i dipendenti pubblici, introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2010.

Il PRESIDENTE, su concorde avviso del Relatore, dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.1003.

Il senatore AZZOLLINI (*PdL*) osserva che l'emendamento del Relatore 1.7000 deve essere coordinato con la previsione riguardante il termine di presentazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Il senatore MORANDO (*PD*) ricorda di aver espresso forte preoccupazione per l'iniziale previsione del decreto-legge, con cui si consentiva la presentazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese anche a ridosso del 31 dicembre 2011. Manifesta una perplessità ancora maggiore alla luce del disegno di legge di riforma della contabilità pubblica, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, con cui viene rimessa a un'apposita commissione la decisione circa i tempi e le modalità di presentazione della Relazione suddetta.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) presenta il subemendamento 1.7000/1, a propria firma, oltre che del senatore Morando, volto a coordinare l'emendamento 1.7000 con riferimento al termine di presentazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Con separate votazioni, vengono quindi approvati gli emendamenti 1.7000/1 e 1.7000.

La senatrice ADAMO (*PD*) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 1.0.45 (testo 3), riguardante le graduatorie a esaurimento nelle scuole: tale proposta contraddice la recente pronuncia della Corte costituzionale con cui è stata annullata la norma relativa all'inserimento nelle graduatorie di candidati provenienti da altre province. L'emendamento proroga l'efficacia delle graduatorie provinciali bloccate, salvaguardando soltanto coloro che avevano presentato ricorso al giudice amministrativo. Il comma 2, oltre a penalizzare fortemente i docenti che avrebbero diritto all'inserimento nelle graduatorie, rischia di determinare rilevanti problemi di funzionamento.

Da ultimo, appare aleatorio il richiamo alla definizione di una nuova disciplina sul reclutamento.

Il senatore LEGNINI (*PD*) considera estremamente grave l'eventuale approvazione dell'emendamento che, oltre a gettare nel caos il sistema scolastico italiano, contrasterebbe con la citata sentenza della Corte costituzionale.

L'emendamento 1.0.45 (testo 3), posto ai voti, risulta approvato. Viene quindi respinto l'emendamento 1.0.59 (testo 2).

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) reputa incomprensibile la valutazione contraria del Governo sull'emendamento 1.0.74 (testo 2), diretto a evitare la commercializzazione di molecole già brevettate, prima che scada il brevetto, per tutelare le aziende farmaceutiche che si sono impegnate in attività di ricerca.

Ricorda che sulla medesima questione anche dalla maggioranza è pervenuto un emendamento analogo, a prima firma del senatore Tomasini.

Il sottosegretario GIORGETTI informa che il Ministero della salute si è espresso in senso contrario sull'emendamento sia per ragioni di carattere tecnico sia per i possibili oneri che graverebbero sul servizio sanitario nazionale.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.0.74 (testo 2). Successivamente, sono messi in votazione e respinti gli emendamenti 1.0.81 (testo 2), 1.0.82 (testo 2) e 1.0.88 (testo 2).

La senatrice GHEDINI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.0.89 (testo 2), rammaricandosi per la valutazione contraria del Governo. L'emendamento intende risolvere gli effetti distorti della norma del decreto-legge n. 78 del 2010, con cui si è prevista l'onerosità dei riaggiungimenti dei contributi versati alle gestioni sostitutive.

Ricorda che tale problematica coinvolge in modo particolare i dipendenti di società pubbliche privatizzate e richiama la recente trattativa per gli esuberanti di personale in Telecom Italia.

L'emendamento 1.0.89 (testo 2), messo ai voti, è respinto. Viene quindi approvato l'emendamento 1.0.2000.

Il PRESIDENTE illustra l'emendamento 1.0.110 (testo 2), relativo ai requisiti dei dirigenti della Polizia di Stato per la nomina a prefetti. Riducendo da quattro a due anni l'anzianità di servizio richiesta, si favoriranno le aspirazioni dei dirigenti più giovani, senza alcun aggravio di costi.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene che la proposta comporterà effetti negativi sul bilancio, poiché nelle pubbliche amministrazioni l'ampliamento della platea dei soggetti aventi diritto a un incarico comporta sempre, nel medio-lungo periodo, l'ampliamento del numero dei posti disponibili.

Pertanto, preannuncia un voto contrario.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, dissentendo dalle considerazioni del senatore Morando.

Il senatore FERRARA (*PdL*) invita il presidente Azzollini a precisare che il parere non ostativo reso dalla Commissione bilancio sull'emendamento non costituisce precedente. Infatti, non sono infondati i rilievi del senatore Morando circa i possibili aggravii che la proposta può avere nel medio-lungo periodo.

Il senatore PARDI (*IdV*), nell'esprimere scetticismo sulle finalità dell'emendamento, preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

L'emendamento 1.0.110 (testo 2), posto ai voti, è approvato. Viene quindi messo in votazione e respinto l'emendamento 1.0.116 (testo 2).

Si riprende la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 precedentemente accantonati.

Il PRESIDENTE avverte che sugli emendamenti 2.13 (testo 2), 2.6001, 2.110 (testo 2), 2.125 (testo 2), 2.143 (testo 2), 2.188 (testo 2), 2.193 (testo 2), 2.241 (testo 2), 2.617 (testo 2), 2.3000, 2.4000, 2.5002/1 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Essi si intendono pertanto ritirati. Avverte che l'emendamento 2.335 (testo 2) è assorbito e che l'emendamento 2.33 (testo 3) è già stato approvato; sono assorbiti anche gli emendamenti 2.34 (testo 3), 2.36 (testo 3) e 2.38 (testo 2). Ricorda che l'emendamento 2.5001 (testo 2) è stato ritirato.

Avverte che l'emendamento 2.264 è stato trasformato in ordine del giorno dal senatore Andria. Inoltre, ricorda che l'emendamento 2.539 (testo 2) è assorbito e che il 2.546 (testo 2) è stato ritirato, come pure il subemendamento 2.579 (testo 2) /1.

Il relatore MALAN (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.12 (testo 2), 2.7000/1, 2.71 (testo 2), 2.121 (testo 2), 2.147 (testo 2), 2.149 (testo 2), 2.161 (testo 2), 2.265 (testo 2), 2.394 (testo 2), 2.536 (testo 2), 2.570 (testo 2), 2.596 (testo 2). Si rimette al parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti 2.18 (testo 2), 2.255 (testo corretto), 2.456 (testo 2), sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 2.7000, 2.131 (testo 2), 2.232 (te-

sto 2), 2.251 (testo 2), 2.252 (testo 4), 2.359 (testo 2), 2.494 (testo 2), 2.497 (testo 3), 2.502 (testo 2), 2.6000, 2.541 (testo 2), 2.543 (testo 2), 2.590 (testo 2) e 2.612 (testo 2). Suggerisce l'accantonamento degli emendamenti 2.184 (testo 2) e 2.492 (testo 2).

La seduta sospesa alle ore 13.30 riprende alle ore 14,40.

Prende la parola il senatore LUSI (*PD*) in relazione al subemendamento 1.113 (testo 3)/1, già esaminato, che interviene sulla composizione dell'Autorità di vigilanza sui contratti e i lavori pubblici. Osserva che la proposta non può avere alcuna portata interpretativa della vigente disposizione di cui all'articolo 47-*quater* del decreto-legge n. 248 del 2007. Ritiene necessario, pertanto ribadire che la previsione di durata settennale in carica sia del presidente sia dei componenti deve continuare a decorrere dalla nomina come componente dell'Autorità. Ritiene, dunque, che le Commissioni debbano manifestare espressamente tale orientamento interpretativo.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento in materia è stato presentato come mero coordinamento delle disposizioni vigenti sulla composizione delle diverse autorità indipendenti.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime pareri conformi a quelli del Relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 e si riserva di fornire il proprio parere, ove il Relatore vi si è rimesso, in relazione alle singole proposte emendative.

Posto ai voti, l'emendamento 2.12 (testo 2) viene respinto.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.18 (testo 2), che risulta approvato.

Interviene quindi il senatore VITA (*PD*), per sollecitare l'approvazione del subemendamento 2.7000/1. Ritiene preferibile che l'intervento fiscale intervenga sulla filiera produttiva anziché sull'utente finale.

Il relatore MALAN (*PdL*) e il sottosegretario GIORGETTI confermano il parere contrario. Il subemendamento 2.7000/1, dopo prova e controprova, risulta respinto. Successivamente è approvato l'emendamento 2.7000. Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 2.71 (testo 2) e 2.121 (testo 2). L'emendamento 2.124 (testo 2) e l'emendamento 2.131 (testo 2) sono approvati.

Il sottosegretario GIORGETTI conferma il parere contrario sull'emendamento 2.147 (testo 2).

Il senatore LATRONICO (*PdL*) trasforma l'emendamento 2.147 (testo 2) in un ordine del giorno, che viene accolto dal Rappresentante del Governo.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 2.149 (testo 2).

Il senatore MORANDO (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.161 (testo 2). Ricorda la necessità di sostenere l'importante attività di informazione sui dati economici svolta dalla CIRIEC.

Posto ai voti, l'emendamento 2.161 (testo 2) è respinto.

Il relatore MALAN (*PdL*) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.184 (testo 2). Il sottosegretario GIORGETTI esprime a sua volta parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 2.184 (testo 2) viene accolto come pure l'emendamento 2.232 (testo 2).

Il senatore LEGNINI (*PD*) trasforma l'emendamento 2.241 (testo 2) in un ordine del giorno, che viene accolto dal Rappresentante del Governo.

Posto ai voti, è accolto l'emendamento 2.251 (testo 2). Le Commissioni riunite convengono di accantonare l'emendamento 2.252 (testo 4).

Interviene il senatore LUSI (*PD*), per sottolineare che l'emendamento 2.255 (testo corretto) chiarisce il significato della disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2007. Auspica una valutazione positiva da parte del Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GIORGETTI invita il senatore Lusi a ripresentare l'emendamento per la discussione in Assemblea e rinvia a tale occasione l'espressione del parere, stante la necessità di verificare le quantificazioni finanziarie.

Il senatore LUSI (*PD*) sollecita l'approvazione dell'emendamento da parte delle Commissioni riunite. Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*) aggiunge la propria firma.

Posto ai voti, l'emendamento 2.255 (testo corretto) è respinto.

L'emendamento 2.265 (testo 2) viene posto in votazione con il parere contrario del Governo ed è respinto, mentre il 2.359 (testo 2), al quale hanno aggiunto la propria firma le senatrici Armato e Incostante, previo parere favorevole del sottosegretario GIORGETTI è accolto.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*) ritira il 2.394 (testo 2).

Il senatore BODEGA (*LNP*) presenta una ulteriore riformulazione dell'emendamento 2.456 (2.456 testo 3), sulla quale si pronunciano favorevolmente i Relatori e il sottosegretario GIORGETTI.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore MORANDO (*PD*), il quale evidenzia che la proposta comporta una decurtazione delle risorse destinate a una serie di leggi di spesa, tra le quali quelle per il sostegno delle scuole non statali e per l'autotrasporto, l'emendamento 2.456 (testo 3), posto in votazione è accolto.

Il senatore MORANDO (*PD*) svolge una serie di considerazioni critiche sull'emendamento 2.492 (testo 2 corretto), preannunciando il voto contrario del suo Gruppo. Ricorda la proposta avanzata fin dal 1997 di realizzare un sistema di intervento per fronteggiare le emergenze determinate dalle calamità naturali con il concorso delle assicurazioni private, che sarebbe utile soprattutto per la definizione preventiva del valore delle cose danneggiate e per distribuire il livello di rischio su tutto il territorio nazionale, in base a un principio di solidarietà.

L'emendamento in esame, invece, allo scopo di finanziare gli interventi di emergenza dispone una inaccettabile ulteriore pressione fiscale, ammettendo che i costi del ciclo di gestione dei rifiuti siano finanziati con l'aumento dei tributi e una maggiorazione dell'accisa sull'energia elettrica sia da parte dei comuni sia da parte delle province.

Sottolinea il principio in base al quale la fiscalità generale non dovrebbe farsi carico dell'inefficienza dei servizi, altrimenti verrebbe meno la responsabilità degli amministratori.

Richiama la disposizione dell'emendamento in base alla quale, qualora il bilancio della Regione non rechi disponibilità sufficienti per la copertura delle spese conseguenti all'emergenza, il Presidente della Regione è autorizzato a deliberare aumenti dei tributi e dell'accisa sui carburanti. Inoltre, qualora quelle misure non siano sufficienti, si può disporre l'utilizzo del fondo nazionale di protezione civile che dovrebbe essere corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato con l'aumento dell'accisa sui carburanti. Fra l'altro, si precisa che il meccanismo si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi, quali ad esempio quelli disposti dopo il terremoto in Abruzzo.

Conclude, dichiarando la disponibilità del suo Gruppo a collaborare per individuare una modalità di finanziamento sostenibile degli interventi di emergenza a seguito di calamità naturali, che tuttavia non può essere disciplinata in un provvedimento d'urgenza qual è quello in esame.

Il senatore GIARETTA (*PD*) rileva che la questione critica degli interventi di protezione civile viene affrontata con metodi disordinati e im-

provvisati che determineranno effetti di iniquità. L'emendamento, a suo avviso, contiene norme che assecondano le peggiori esperienze amministrative.

Il senatore LEGNINI (*PD*) auspica un ripensamento della maggioranza e il ritiro dell'emendamento che, a suo avviso, si pone in contrasto con i principi fondamentali del federalismo – che presuppone la responsabilità degli amministratori locali – e con il principio della capacità contributiva sancito dalla Costituzione, in quanto collega la tassazione a un presupposto aleatorio, quale è un evento calamitoso che colpisce un determinato territorio.

Il senatore FERRARA (*PdL*) ricorda che sulla proposta in esame è stato espresso un parere di contrarietà semplice da parte della Commissione bilancio. Rileva, fra l'altro, che esso modifica il metodo di finanziamento del ciclo di gestione dei rifiuti, dalla categoria delle tasse a quella dei tributi. In questo senso, ritiene che la norma sia ricorribile.

Inoltre, invita i Relatori e il Rappresentante del Governo a valutare gli effetti del capovero 5-*sexies*.

Il Relatore e il sottosegretario GIORGETTI si esprimono favorevolmente sull'emendamento 2.492 (testo 2 corretto).

Il PRESIDENTE rivolge un appello a operare in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e a non sottovalutare il principio di una leale collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica. Sottolinea come ogni tentativo di dare luogo a una scala gerarchica di competenze sarebbe in contrasto con i principi del federalismo.

L'emendamento 2.492 (testo 2 corretto) è posto in votazione ed è accolto. Risultano assorbiti gli emendamenti 2.494 (testo 2) e 2.497 (testo 3).

Il senatore TANCREDI (*PdL*) sottoscrive e ritira l'emendamento 2.502 (testo 2).

Sull'emendamento 2.503 (testo 2), al quale aggiunge la sua firma il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), si esprimono favorevolmente i Relatori e il sottosegretario GIORGETTI. Si esprimono favorevolmente anche sull'emendamento 2.6000 al quale aggiunge la sua firma la senatrice BONFRISCO (*PdL*).

Le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 2.503 (testo 2).

Il senatore MORANDO (*PD*) segnala la situazione di alcuni porti che non hanno potuto realizzare investimenti a causa del ritardo nella concessione del nulla osta sull'impatto ambientale da parte del Ministero del-

l'ambiente. Sarebbe inopportuno imputare a quegli enti una responsabilità che invece è dello Stato. Invita quindi il Governo a valutare l'opportunità di precisare che la penalizzazione non si applica agli investimenti relativi ai siti di bonifica di interesse nazionale.

Il sottosegretario GIORGETTI si impegna in tal senso a nome del Governo.

L'emendamento 2.6000 viene posto in votazione ed è accolto. Risulta assorbito il 2.536 (testo 2).

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 2.539 (testo 2) è assorbito.

Previo parere favorevole dei Relatori e del sottosegretario GIORGETTI, sono accolti gli emendamenti 2.541 (testo 2) e 2.543 (testo 2). Il senatore TANCREDI (*PdL*) ritira l'emendamento 2.546 (testo 2). Successivamente è respinto il 2.570 (testo 2), mentre è accolto con il parere favorevole dei Relatori e del sottosegretario GIORGETTI il 2.590 (testo 2). Infine, previa dichiarazione di voto contrario del senatore GIARETTA (*PD*), è accolto l'emendamento 2.612 (testo 2).

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 2.617 (testo 2), 2.3000, 2.4000 e 2.5002/1 si intendono ritirati in quanto su di essi insiste il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Per la stessa ragione devono intendersi ritirati gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2: 2.0.97 (testo 2), 2.0.185/1, 2.0.192 (testo 2), 2.0.196 (testo 2), 2.0.227 (testo 2), 2.0.242 (testo corretto), 2.0.272 (testo 2), 2.0.273 (testo 2), nonché l'emendamento 3.11 (testo 2). Avverte che il senatore Piscitelli ha aggiunto la propria firma all'emendamento 2.0.243. Infine, comunica che è stata presentata una ulteriore riformulazione dell'emendamento 2.0.223 (2.0.223 testo 2 corretto), che recepisce la specifica condizione indicata dalla Commissione bilancio.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) esprime un parere favorevole sugli emendamenti 2.0.1 (testo 2), 2.0.3, 2.0.9 (testo 2), 2.0.118 (testo 2), 2.0.185 (testo 3 corretto), 2.0.223 (testo 2 corretto) e 2.0.243 (testo corretto) e si rimette al Governo sull'emendamento 2.0.253 (testo 2 corretto). Si pronuncia contrariamente sugli emendamenti 2.0.3/1, 2.0.74 (testo 2), 2.0.109 (testo corretto), 2.0.147 (testo 2), 2.0.161 (testo 2), 2.0.174 (testo 2), 2.0.207 (testo 2), 2.0.247 (testo 2), 2.0.248 (testo 2), 2.0.249 (testo 2), 2.0.267 (testo 2), 2.0.270 (testo 2) e 2.0.10000/1.

Il sottosegretario GIORGETTI si pronuncia in modo conforme al Relatore. Invita, tuttavia, il presentatore dell'emendamento 2.0.1 (testo 2) a ritirarlo, preannunciando altrimenti parere contrario. Dichiaro di rimettersi alle Commissioni riunite sull'emendamento 2.0.243 (testo corretto).

Il senatore SARRO (*PdL*), accogliendo l'invito del Rappresentante del Governo, ritira la proposta 2.0.1 (testo 2).

Si passa quindi alle votazioni.

Con distinte votazioni le Commissioni riunite approvano l'emendamento 2.0.9 (testo 2) e respingono le proposte 2.0.74 (testo 2), 2.0.97 (testo 2) e 2.0.109 (testo corretto). Risulta quindi accolto l'emendamento 2.0.118 (testo 2), mentre la proposta 2.0.174 (testo 2) viene respinta.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.0.185 (testo 3 corretto), lamentando l'assenza di idonea copertura.

Il PRESIDENTE chiarisce che va posta in votazione l'ulteriore riformulazione dell'emendamento 2.0.185 (testo 4), che recepisce la condizione specifica indicata nel parere della Commissione bilancio.

Tale proposta è accolta, mentre risulta respinto l'emendamento 2.0.207 (testo 2). Le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 2.0.223 (testo 2 corretto) riformulato alla luce delle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 2.0.243 (testo corretto).

Il senatore PARDI (*IdV*) dichiara il voto contrario sull'emendamento 2.0.243 (testo corretto), trattandosi, a suo giudizio, di una resa incondizionata all'abusivismo in Campania: la tutela paesaggistica è invocata proprio per giustificare la sospensione dei termini per l'esecuzione delle demolizioni.

Il senatore SARRO (*PdL*), presentatore dell'emendamento in questione, interviene per precisarne i contenuti. La proposta è diretta a rimediare alla mancata adozione dei piani paesistici e consentire una più ampia ricognizione del regime vincolistico nel settore edilizio.

Il senatore GIARETTA (*PD*), non sottovalutando l'esistenza di una problematica di fondo, ritiene tuttavia che la sospensione dei termini per l'esecuzione delle demolizioni toglie ogni certezza del diritto e premia comportamenti di sistematica violazione della disciplina vincolistica.

Dopo prova e controprova, le Commissioni riunite accolgono la proposta 2.0.243 (testo corretto). Respingono, quindi, l'emendamento 2.0.247 (testo 2).

Il senatore GIARETTA (*PD*), intervenendo in sede di dichiarazione favorevole sull'emendamento 2.0.248 (testo 2), esprime l'auspicio che il Governo trovi quanto prima una soluzione idonea.

Il sottosegretario GIORGETTI assicura che è allo studio l'elaborazione di un piano di interventi sulla base di accordi in relazione a casi specifici.

Il senatore GIARETTA (*PD*) ritira quindi l'emendamento 2.0.248 (testo 2) e lo trasforma in un ordine del giorno, che il Rappresentante del Governo dichiara di accogliere.

Risulta, quindi, respinto l'emendamento 2.0.249 (testo 2).

Il senatore VITA (*PD*), preannunciando un voto contrario, osserva che la proposta 2.0.253 (testo 2 corretto), finalizzata a far fronte a problematiche di ordine politico interne alla Giunta capitolina, si pone in assoluta controtendenza con le misure di riduzione dei costi della politica e di moralizzazione della vita pubblica.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 2.0.253 (testo 2 corretto), invitando i Relatori a conformare la rubrica al reale contenuto della proposta, con riferimento ai consigli delle giunte comunali.

All'esito di separate votazioni, risultano respinti gli emendamenti 2.0.267 (testo 2), 2.0.270 (testo 2), mentre sono accolte le proposte 2.0.1000 (testo 2) e 2.0.1001.

Il relatore MALAN (*PdL*) ritira l'emendamento 2.0.2000, in materia di concessioni demaniali e lo trasforma in un ordine del giorno, che viene accolto dal Governo.

Posto in votazione, risulta respinto il subemendamento 2.0.10000/1.

Il senatore LUSI (*PD*) chiede chiarimenti sui contenuti dell'emendamento 2.10.10000, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dal comma 4.

Il sottosegretario GIORGETTI, richiamando i contenuti della relazione tecnica precisa che la disposizione concerne gli effetti sulla spesa sanitaria, in attuazione del consolidato Patto per la salute.

Il senatore MORANDO (*PD*) preannuncia il voto contrario, osservando che le disposizioni introdotte dal comma 3 generano un impatto finanziario particolarmente rilevante, per quanto concerne gli accreditamenti provvisori di strutture sanitarie private in relazione a rapporti di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Le Commissioni riunite accolgono la proposta 2.0.10000.

Si riprende la trattazione di altri emendamenti precedentemente accantonati.

Il presidente della Commissione bilancio AZZOLLINI avverte che, sull'emendamento 1.0.87 (testo 2), non si rilevano profili problematici di copertura finanziaria.

Il Relatore e il sottosegretario GIORGETTI esprimono parere favorevole sulla proposta 1.0.87 (testo 2).

L'emendamento 1.0.87 (testo 2) viene quindi posto in votazione ed è accolto.

Il sottosegretario GIORGETTI si rimette alle Commissioni riunite in merito alle proposte 1.151 (testo 2) e 1.1003.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene in sede di dichiarazione di voto, manifestando la sua contrarietà all'emendamento 1.151 (testo 2), volto a introdurre misure in favore dei produttori di quote latte. Ricorda il rischio dell'apertura di una nuova procedura di infrazione e commenta i tagli lineari a settori strategici, quali la lotta al traffico di stupefacenti e agli incendi boschivi.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) precisa che la copertura finanziaria indicata è comunque sovradimensionata.

Posto in votazione, l'emendamento 1.151 (testo 2) è accolto. Le Commissioni riunite approvano, quindi, la proposta 1.1003.

Con riferimento all'emendamento 1.087 (testo 2), cui aggiunge la firma la senatrice CARLONI (*PD*), il PRESIDENTE ipotizza una revisione del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Commissione bilancio in vista della discussione in Assemblea.

Il PRESIDENTE ricorda che si intendono ritirati gli emendamenti 2.454 e 2.143 (testo 2), sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore MALAN (*PdL*) si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 2.70, 2.229, 2.498, 2.500, 2.540, 2.0.78 (testo 2), 2.0107. Esprime parere contrario sulle proposte emendative 1.0.83, 1.0.84, 2.42, 2.290, 2.511, 2.0.108, 2.0.109, 2.0.110, 2.0.111 e 2.0.112.

Il sottosegretario GIORGETTI si esprime conformemente al Relatore. Manifesta parere favorevole sull'emendamento 2.0.107 limitatamente al

comma 2 e si rimette alle Commissioni riunite con riferimento sull'emendamento 2.70.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti identici 1.30 e 1.400 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.7000/1.

Con riferimento all'emendamento 1.333, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere di contrarietà semplice, il senatore LUSI (*PD*) dichiara il voto contrario, sostenendo che la proposta in questione è palesemente scoperta sotto il profilo finanziario.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) precisa che il contenuto dell'emendamento è presente anche nel secondo periodo dell'1.332.

Il relatore MALAN (*PdL*) ritira, quindi, l'emendamento 1.333.

Il senatore AZZOLLINI (*PdL*) ricorda che nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio il primo periodo della proposta 1.332 ha ricevuto parere di nulla osta, mentre, per quanto riguarda il secondo periodo, si potrebbe ritenere che vi fosse un parere di contrarietà semplice.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Su richiesta del senatore MORANDO (*PD*) si procede alla votazione della proposta 1.332 per parti separate: le Commissioni riunite approvano, con distinte votazioni, il primo e il secondo periodo dell'emendamento in questione.

In merito alla proposta 1.338, riguardante la proroga del termine per l'emanazione del regolamento volto a definire le disposizioni di sicurezza nel trasporto ferroviario, interviene il senatore GIARETTA (*PD*), per esprimere il proprio voto contrario.

Le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 1.338.

Il senatore VITA (*PD*) intervenendo a sostegno dell'emendamento 1.0.83, prende atto con rammarico dell'assenza di un reale impegno da parte del Governo a farsi carico delle problematiche occupazionali dei lavoratori precari presso le università.

Con separate votazioni, risultano respinti gli emendamenti 1.0.83, 1.0.84 e 2.42.

L'emendamento 2.50 risulta assorbito.

Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 2.70 e 2.229 e respingono la proposta 2.290.

Il relatore MALAN (*PdL*) richiama i contenuti dell'emendamento 2.498, in materia di divieto per i gruppi televisivi di procedere all'acquisto di imprese editrici di giornali quotidiani.

Il senatore VITA (*PD*) sottolinea che la proposta non produce effetti normativi, in quanto nessun gruppo televisivo rientra nella portata applicativa della norma. Tale disposizione si pone inoltre, contro ogni regola *antitrust*. Ricorda che la sua parte politica ha presentato un testo più rigoroso, per prorogare l'efficacia di alcune disposizioni.

Il relatore MALAN (*PdL*) precisa che la disposizione pone due diversi ordini di requisiti.

Il senatore VITA (*PD*) preannuncia il voto contrario.

Le Commissioni riunite accolgono, quindi, l'emendamento 2.498.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*) interviene per chiedere chiarimenti in merito agli emendamenti che riguardano l'INPS.

La senatrice CARLONI (*PD*), richiamando le proposte emendative 2.142 e 2.290, si sofferma sulle problematiche che attengono ai lavoratori precari presso l'INPS.

Il PRESIDENTE assicura che il Governo si farà carico di elaborare una proposta da presentare per la discussione in Assemblea.

Riguardo all'emendamento 2.500, il senatore MORANDO (*PD*) interviene per chiedere chiarimenti, sottolineando come, nell'ottica di un migliore funzionamento del mercato del credito, occorra una riforma organica di Poste Italiane, soprattutto nel momento in cui l'attuale sistema bancario appare in netta sofferenza.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) esprime forti perplessità sull'emendamento in questione, che interviene in un contesto assai critico, sia per quanto concerne gli equilibri creditizi sia in relazione alle funzioni della Cassa depositi e prestiti nel sistema del credito.

Il senatore FERRARA (*PdL*) chiede l'accantonamento del 2.500 ai fini di un più ampio approfondimento e rileva che permangano perplessità in merito alla sua portata innovativa.

Il senatore MORANDO (*PD*), nel richiamare l'attenzione sul comma 19-*sexies* introdotto dall'emendamento, dà conto di un comunicato della Banca d'Italia in merito agli attuali rischi del sistema bancario italiano, con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale.

Il sottosegretario GIORGETTI illustra la relazione tecnica, soffermandosi sulla possibilità di destinare un patrimonio giuridicamente autonomo allo svolgimento di attività di bancoposta.

Le Commissioni riunite, alla luce delle problematiche emerse, convergono sull'accantonamento ulteriore dell'emendamento 2.500.

Posto in votazione, l'emendamento 2.511 risulta respinto.

Dopo una richiesta di precisazioni da parte del senatore MORANDO (*PD*), le Commissioni riunite approvano l'emendamento 2.540, con l'impegno del Governo a verificare le concrete modalità applicative delle disposizioni ivi contenute.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 2.569 è stato ritirato.

Il senatore VITA (*PD*) ricorda di aver ritirato l'emendamento 2.599 e di averlo trasformato in ordine del giorno, che viene accolto dal Governo.

Con riferimento all'emendamento 2.0.78, il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) manifesta l'esigenza di individuare idonee forme di copertura.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 2.0.78 e lo riformula.

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 2.0.78, come riformulato (2.0.78 testo 2).

L'emendamento 2.0.107, posto in votazione in un nuovo testo limitato al comma 2 (2.0.107 testo 2), risulta accolto.

Il senatore LUSI (*PD*) ritira l'emendamento 2.0.108 e lo trasforma in un ordine del giorno che il Rappresentante del Governo dichiara di accogliere.

Il senatore LUSI (*PD*) sottolinea che le proposte 2.0.110 e 2.0.111 non pongano problemi di copertura; ricorda l'esigenza di individuare idonei stanziamenti a sostegno degli interventi di cui alle proposte 2.0.109 e 2.0.112.

Il Relatore invita il senatore Lusi a ritirare tali emendamenti e a trasformarli in ordini del giorno.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) assicura che, ove respinti, il Governo si impegna a formulare un'unica proposta su tutti i temi coinvolti negli emendamenti.

Con distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti 2.0.109, 2.0.110, 2.0.111 e 2.0.112.

Il relatore MALAN (*PdL*) propone una riformulazione dell'emendamento 2.0.170.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), accogliendo la proposta del Relatore, riformula l'emendamento 2.0.170 (testo 2) che, con il parere favorevole del sottosegretario GIORGETTI, è posto in votazione ed è accolto.

Successivamente, con separate votazioni, previo parere favorevole dei Relatori e del sottosegretario GIORGETTI, sono accolti gli emendamenti 2.505 (testo 2) e 2.507 (testo 2).

Il PRESIDENTE invita il senatore Lusi a riformulare l'emendamento 1.0.30000, in modo da fare riferimento anche alle vittime di terremoti diversi da quello che ha colpito l'Abruzzo e in genere alle vittime delle calamità naturali.

Accogliendo l'invito del Presidente, il senatore LUSI (*PD*) riformula la proposta in un nuovo testo (1.0.30000 testo corretto), che viene posto in votazione con il parere favorevole dei Relatori e del Governo ed è accolto. Anche l'emendamento 1.0.20000, previo parere favorevole del Governo, è accolto. Il 2.252 (testo 4), al quale il senatore ZANETTA (*PdL*) aggiunge la propria firma, è accolto con il parere favorevole dei Relatori e del sottosegretario GIORGETTI.

Il sottosegretario GIORGETTI interviene per motivare il parere favorevole sull'emendamento 2.500, diretto a consentire a Poste Italiane S.p.A. di acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche, al fine di accelerare la costituzione della Banca del Sud, rispetto alla quale le Poste assumono un ruolo strategico.

Il senatore MORANDO (*PD*) prende atto del parere reso dal Governo. Tuttavia, ritiene che si tratti di uno strumento eccessivo, se l'obiettivo è di acquistare partecipazioni ai fini della realizzazione della Banca del Sud. Esprime preoccupazione per il fatto che la norma possa determinare un aumento del rischio del capitale di Poste Italiane.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 2.500, che contiene una disposizione emblematica della logica seguita dalla maggioranza e dal Governo nella costruzione del provvedimento in esame.

Più in generale, esprime il dissenso sulle disposizioni del decreto-legge di cui si chiede la conversione e su quelle che sono state accolte nel corso dell'esame. Fra le altre, ricorda le norme sulla mediazione e conciliazione, sulle quote latte, la mancata provvista di adeguate risorse

per la cultura, per i precari, per i vigili del fuoco, per fare fronte ai gravi rischi idrogeologici del Paese, per la stabilizzazione dei supplenti nella scuola. Ricorda la disposizione, che contraddice la recente sentenza della Corte costituzionale, sulle graduatorie degli insegnanti, la crescita complessiva della pressione fiscale e la sospensione delle ordinanze di demolizione degli abusi edilizi, in violazione di una sentenza penale; l'aumento dei costi della politica e la possibilità per i monopolisti dei mezzi di informazione di acquistare altri organi di stampa.

In conclusione, preannuncia il voto contrario anche sul provvedimento nel suo insieme.

L'emendamento 2.500, previo parere favorevole dei Relatori, è posto in votazione ed è accolto.

Il sottosegretario GIORGETTI dichiara di accogliere gli ordini del giorno presentati rispettivamente dai senatori Vita e Vimercati, dal senatore Tancredi e dai senatori Quagliariello e Gasparri.

Il PRESIDENTE presenta la proposta di coordinamento 1.coord.1, che con il parere favorevole dei Relatori e del sottosegretario GIORGETTI è posta in votazione ed è accolta.

Inoltre, ricorda che nell'intero corso dell'esame in sede referente sono stati accolti i seguenti emendamenti: 1.27, 1.334, 1.111, 1.117, 1.118, 1.0.107 (e gli identici 1.134 e 1.315), 1.209, 1.296, 1.316, 1.0.38, 1.0.55 (testo 2), gli identici 1.0.67 e 1.0.68, 1.0.76, 1.0.77, 1.0.109, 1.0.111, 2.3, 2.37, 2.481, 2.482, 2.629, 2.233, 2.234, 2.235, 2.237, 2.501, 2.610, 2.611, 1.268 (testo 3), 1.10000 (testo 2), 1.110 (testo 2 corretto), 1.225, 1.227, 1.335, 1.0.22, 1.0.112, 2.33 (testo 3), 2.412 (testo 2), 2.414 (testo 2), 2.537, 2.579 (testo 3), 2.0.3, 2.0.62, 2.0.257, 2.0.275, 3.8 (testo 3), 1.1000, 1.5000, 1.113 testo 3/1, 1.113 (testo 3), 1.1001, 1.2001, 1.269 (testo 2), 1.4000 (testo corretto), 1.289 (testo 2), 1.7000/1, 1.7000, 1.0.45 (testo 3), 1.0.2000, 1.0.110 (testo 2), 2.10000, 2.18 (testo 2), 2.7000, 2.124 (testo 2), 2.131 (testo 2), 2.232 (testo 2), 2.184 (testo 2), 2.251 (testo 2), 2.359 (testo 2), 2.456 (testo 3), 2.492 (testo 2 corretto), 2.503 (testo 2), 2.6000, 2.541 (testo 2), 2.543 (testo 2), 2.590 (testo 2), 2.612 (testo 2), 2.0.9 (testo 2), 2.0.118 (testo 2), 2.0.185 (testo 4), 2.0.223 (testo 2 corretto), 2.0.243 (testo corretto), 2.0.253 (testo 2 corretto), 2.0.1000 (testo 2), 2.0.1001, 2.0.10000, 1.151 (testo 2), 1.1003, 1.0.87 (testo 2), 1.338, 2.70, 2.229, 2.498, 1.332, 2.500, 2.505 (testo 2), 2.507 (testo 2), 2.540, 2.0.78 (testo 2), 2.0.170 (testo 2), 2.0.107 (testo 2), 2.252 (testo 4), 1.0.20000, 1.0.30000 (testo corretto).

Il PRESIDENTE alla fine dell'esame ringrazia i senatori, sia di maggioranza che di opposizione, che hanno partecipato ai lavori, i Relatori, i Rappresentanti del Governo, i funzionari e tutto lo *staff* che hanno collaborato con le Commissioni affari costituzionali e bilancio. Rivolge un ringraziamento al presidente Azzollini e ai senatori della Commissione bilan-

cio, i quali si sono adoperati in modo particolare per consentire alle Commissioni riunite di giungere tempestivamente alla conclusione dell'esame del provvedimento.

Si associa il presidente della Commissione bilancio AZZOLLINI (*PdL*) che, a sua volta, ringrazia il presidente Vizzini per la conduzione sapiente ed efficace dei lavori delle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi ai Relatori, senatori Malan e Pichetto Fratin, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, come modificato nel corso dell'esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 19.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2518

ordini del giorno

G/2518/1 e 5/10 (testo 2)

ANTEZZA, ANDRIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, SOLIANI,
RANDAZZO, LUMIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie,

premesso che:

dal 2000 al 2009, in agricoltura, i costi di produzione aumentano del 8,4% mentre le quotazioni dei prodotti scendono a - 15,2%;

nel 2008, rispetto all'anno precedente il reddito reale dell'agricoltura italiana ha subito una riduzione del 25,3%;

negli ultimi anni, la situazione debitoria delle imprese agricole, è stata complicata dalla cosiddetta «cartolarizzazione» attraverso la quale l'INPS ha ceduto tutti i crediti contributivi ad una società appositamente costituita (la SCCI) che ha rimborsato allo stato il 10% del valore della cartolarizzazione stessa;

considerato che:

è divenuto ormai indispensabile promuovere ogni utile iniziativa legislativa, compatibile con gli orientamenti comunitari, per avviare un processo di consolidamento della situazione debitoria delle imprese agricole e cooperative nei confronti del fisco e del sistema contributivo;

la sofferenza delle imprese agricole nei confronti delle banche è divenuta allarmante con continue richieste di rientro del credito e con una stretta creditizia soffocante che vede istruttorie severissime e richieste di garanzia che hanno raggiunto livelli impossibili,

impegna il Governo:

a disporre la moratoria delle esposizioni debitorie delle aziende agricole, di ogni natura e/o origine, verso enti pubblici e/o assimilati ed istituto di credito, derivanti, connessi e/o collegati all'attività agricola e

la sospensione delle procedure esecutive nei confronti delle aziende agricole per le esposizioni debitorie al fine di impedire pignoramenti e vendite all'asta delle aziende;

individuare modalità e termini di intervento verso le Banche a seguito di quanto dichiarato dal Governatore della Banca d'Italia, a proposito dei tassi di interesse da usura praticati dagli istituti di credito;

ad accertare, quantificandolo, l'effettivo credito vantato dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

G/2518/1 e 5/33 (già em. 2.0.96)

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Il Senato,

premessi che:

numerosi lavoratori pugliesi della sanità chiedono che sia proseguito il processo di internalizzazione, cioè di assunzione alle dirette dipendenze della sanità regionale di tutto quel personale che attualmente è dipendente di aziende che gestiscono i servizi sanitari per conto delle AsI;

tale processo di internalizzazione – che riguarda circa 8.000 lavoratori – è attualmente sospeso in attesa della decisione della Consulta, in seguito al ricorso del Governo che chiedeva prima l'approvazione del piano di rientro dal deficit sanitario della Regione Puglia. Risulta, infatti, sospesa la legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2010;

portare a termine il progetto di internalizzazione dei servizi in tutte le Asl pugliesi, significherebbe uscire dalla precarietà e riacquistare dignità di uomini e di lavoratori. L'importanza del progetto sta soprattutto nella riqualificazione del personale per rispondere appieno alle esigenze dell'utenza e al risparmio delle risorse economiche;

l'internalizzazione dei servizi consentirebbe, inoltre, di evitare la fase di intermediazione tra l'azienda privata e l'Asl alla quale, oggi, qualsiasi problematica è sottoposta sempre e comunque, provocando dei ritardi anche quando c'è l'esigenza di una risoluzione immediata; in questi giorni, in una nota, il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, Raffaele Fitto, in merito alla manifestazione dei lavoratori della Sanità pugliese tenutasi a Roma ha dichiarato: La già preannunciata disponibilità del Governo, e mia personale, nei confronti dei lavoratori precari e da internalizzare della sanità pugliese, non è mai venuta meno. Tuttavia non mi sentirei coerente – aggiunge – se la manifestassi promettendo di sostenere un percorso che non va nel loro interesse e protestando in piazza contro me stesso, come ha fatto il Presidente della Regione, promotore della legge n. 4 del 2010 su cui, come per leggi analoghe di altre Regioni italiane, pende il giudizio della Corte Costituzionale,

e firmatario di un accordo con il Governo che prevede la sospensione degli effetti di quella legge proprio in attesa della decisione della Consulta,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché vengano individuate soluzioni legittime e possibili nell'interesse reale e non illusorio dei lavoratori e venga portato, quindi, a termine il progetto di internalizzazione dei circa 8.000 lavoratori dei Servizi della Sanità pugliese.

G/2518/1 e 5/34 (già em. 2.432)

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Il Senato,

premesso che:

la legge 24 aprile 1941, n. 392, tratta del trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari;

essa prevede che una serie di spese necessarie per lo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello, per le Procure generali, per le Corti di assise, dei Tribunali, per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, per gli affitti, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, ed altre indicate nell'articolo 1 siano a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria;

ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari viene corrisposto invece dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla legge;

sarebbe opportuno modificare la citata legge n. 392 qualora, mediante l'introduzione del leasing per la quota di fitto che il Ministero della giustizia rimborsa ai comuni, il Comune decida che sia più conveniente l'acquisto dell'immobile, visto che è preferibile la patrimonializzazione piuttosto che buttare via soldi pagando fitti,

impegna il Governo

a prevedere che i contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di leasing per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 392/1941 relativo alle pigioni.

G/2518/1 e 5/35 (già em. 2.0.163)

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» stabilisce, tra le altre cose, che ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in virtù dei peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti;

tuttavia le disposizioni di cui all'articolo 12 della citata legge 183 del 2010, trovano applicazione anche nei confronti del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, determinando il collocamento in pensione degli aventi diritto, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

seppur nella consapevolezza che la stessa legge 183/2010 rinvia la disciplina attuativa di quanto disposto dall'articolo 19 comma 1 a successivi provvedimenti legislativi,

impegna il Governo

ad adoperarsi al fine di salvaguardare gli operatori del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco dalle disposizioni in oggetto, in quanto impiegati in attività particolarmente usuranti, consentendone il collocamento in pensione nello stesso anno di maturazione dei previsti requisiti;

a porre in essere analoghe disposizioni di tutela nei confronti degli operatori delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.

G/2518/1 e 5/36

MALAN, *Relatore*

Il Senato,

considerato che:

con l'articolo 55, comma 2-*quinquies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 si è previsto, a maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica, che tra i requisiti soggettivi per la gestione di una rivendita di generi di monopolio vi sia anche l'idoneità professionale da conseguirsi entro sei mesi dalla assegnazione della rivendita attra-

verso il superamento di appositi corsi di formazione condotti sotto l'egida dell'amministrazione pubblica;

rilevato che:

tale disposizione è dettata, attese le finalità sopra specificate ed espressamente recepite nel testo di legge, per garantire adeguati requisiti professionali in tutti coloro che siano o possano concretamente assumere il ruolo di gestori di una rivendita di generi di monopolio, anche in considerazione della equiparazione tra le categorie del titolare della predetta rivendita ed il coadiutore, ai sensi dell'articolo 28 della legge n.1293/57 che, all'ultimo comma, testualmente prevede che «Al coadiutore e agli assistenti sono estese le disposizioni dell'articolo 6 e dell'articolo 7, n. 2 e 3», e cioè proprio quelle sopra rammentate di recente modificate in virtù del sopra citato decreto legge n. 78/2010, come convertito dalla legge n. 122/2010;

preso atto, pertanto, che:

nella disciplina di legge della materia esiste una esplicita e diretta equiparazione tra i requisiti richiesti per il titolare ed il coadiutore di una rivendita di generi di monopolio, e che per entrambi appare non ulteriormente differibile l'avvio del programma di formazione specifica previsto ai sensi della normativa sopra rammentata, pena il rischio di fare incorrere i numerosi operatori interessati in una pressochè inevitabile quanto evidente causa di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita, con ripercussioni che potrebbero essere irreversibili sia per la salvezza finanziaria dei tanti piccoli commercianti interessati, sia per gli interessi pubblici erariali e di difesa della salute che rischierebbero di venire travolti, aprendo le porte ad una distribuzione senza regole ed affidata ai canali illegali,

invita il Governo

ad adottare ogni misura applicativa affinché il termine per l'avvio della attività di formazione di cui in premessa non superi la data del 15 marzo 2011 per la formazione sia di tutti i titolari sia dei coadiutori delle rivendite di generi di monopolio.

G/2518/1 e 5/37 (già em. 2.15)

BRICOLO, PAOLO FRANCO, VACCARI, CAGNIN, MARIAPIA GARAVAGLIA, BODEGA, VALLI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, comma 2 prevede un differimento dei termini relativi al versamento dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assisten-

ziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per le aree interessate dagli eventi alluvionali verificatisi in Veneto nel periodo 31/10/2010 - 02/11/2010;

è necessario che tale intervento sia affiancato da ulteriori misure di sostegno alla ripresa economica delle aree interessate dagli eventi alluvionali, che in particolare consentano alle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, di ottenere un accesso agevolato al credito bancario;

un siffatto intervento appare strategico per consentire il ripristino dell'attività delle imprese danneggiate in conseguenza dei fenomeni alluvionali, ed in particolare per rendere possibile una tempestiva ricostruzione delle strutture e degli impianti danneggiati dall'alluvione,

impegna il Governo

a favore della Regione Veneto a finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza e per la copertura degli oneri conseguenti e ad autorizzare la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

G/2518/1 e 5/38 (già em. 1.178)

TANCREDI, GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato n. 2518 recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»,

premessi che:

interesse della Comunità europea è di realizzare un mercato unico e competitivo a vantaggio delle piccole e medio imprese che, a causa di una eccessiva burocratizzazione o di prescrizioni legislative limitanti, impediscono la libera circolazione di servizi e la libertà di stabilimento di un prestatore che ha desiderio di svolgere la propria attività d'impresa in uno Stato diverso da quello d'origine. Certamente la Comunità europea non intende perseguire tale obiettivo riducendo al fallimento decine di migliaia di famiglie italiane determinandone, tra le varie infauste conseguenze, anche l'automatica espulsione dal mercato unico, dando vita, in tal modo, ad una disparità di trattamento tra i cittadini europei;

la Direttiva Servizi nelle sue premesse e, a seguire nei suoi articoli, prevede autorizzazioni temporanee per il prestatore interessato a far circolare un proprio servizio, mentre prevede la necessità di ricorrere al sistema dell'automatico rinnovo laddove il prestatore voglia e abbia biso-

gno di certezza del lungo termine al fine di stabilire in modo stabile e duraturo la propria impresa (art. 11 Dir. Serv.),

considerato che:

in Italia con la costituzione del sistema dell'automatismo in materia di concessioni demaniali marittime è stata realizzata una tipologia di turismo unica al mondo, non solo unica in Europa. Essa è una specificità nazionale costituita da tante specificità locali e regionali. Una vera e propria tipicità culturale che va salvaguardata così come i principi comunitari prevedono;

appare necessario evitare che un repentino mutamento normativo trasformi e distrugga l'opera di costruzione di oltre 30.000 imprese, di persone, che vivono di questo settore direttamente ed indirettamente e l'obbligo, in assenza di una compiuta indagine conoscitiva della materia, di concedere un termine, dal giusto respiro, all'interno di un provvedimento legislativo di riordino della materia, per dare tranquillità e certezza a chi negli anni precedenti aveva deciso di stabilire la propria impresa realizzando vere e proprie aziende turistiche,

impegna il Governo:

a non vanificare quanto sino ad oggi garantito, attraverso la tutela dell'affidamento, principio caro all'Italia ma nondimeno anche alla Comunità europea;

a inserire, già nel provvedimento di intesa tra Stato e Regioni, propeedeutico ad una legge quadro di riordino della materia, una norma transitoria, congrua, per consentire il certo e ordinato svolgimento della vita di un'azienda nonché l'ulteriore facoltà della possibile rinegoziazione dei titoli pendenti per la migliore stabilizzazione dell'azienda turistica esistente ed il perseguimento del miglior interesse pubblico data la particolare professionalità acquisita nel corso degli anni;

ad attivare gli strumenti che la stessa Comunità europea indica per la risoluzione di eventuali disparità, valutando la possibile esclusione delle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative dalla direttiva servizi o con deroga dalla stessa tramite l'attività di Monitoraggio che si concluderà quest'anno il 28.12.2011, data entro cui il Consiglio dei Ministri può decretarne l'esclusione.

G/2518/1 e 5/39 (già em. 2.238)

LEGNINI

Il Senato,

premessi che:

l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese è fondamentale per una ripresa più veloce e più diffusa;

in Italia le piccole realtà produttive sono ancora la maggioranza e rischiano il fallimento, penalizzate dalla crisi dei consumi e dalla crescente difficoltà nell'ottenere finanziamenti;

la grave carenza di liquidità e di risorse destinate agli investimenti, dovuta anche ai ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sta colpendo una vasta area di piccole e piccolissime imprese;

l'accesso al credito da parte di un gran numero di imprese, soprattutto di piccole dimensioni, è stato garantito in questo periodo di scarsa liquidità, grazie alla presenza dei Consorzi fidi;

i Confidi fino ad oggi hanno fatto fronte all'emergenza con risorse limitate rispetto alle esigenze di molti imprenditori che, pur essendo in grave difficoltà, chiedono credito proprio con l'obiettivo di traguardare la fase più drammatica della crisi e salvare oltre alle proprie aziende anche i propri dipendenti;

nel corso degli anni i Confidi hanno sviluppato una rete di conoscenze dirette delle realtà imprenditoriali che si è tradotta in un patrimonio fiduciario senza eguali;

essi rappresentano gli interlocutori naturali per le imprese ma anche per le banche in virtù proprio di quel patrimonio di conoscenza acquisito e del capitale fiduciario di cui sono depositari,

impegna il Governo:

a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che al fine assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, autorizzano la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, si applichino, fino al 31 dicembre 2011, anche nei confronti dei Confidi iscritti nell'elenco allegato di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

a prevedere, al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettivi fidi, che l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativi alla possibilità per i confidi di imputare i contributi pubblici al fondo consortile, e che disciplina la gestione di fondi pubblici di agevolazione, sia prorogata fino al 30 giugno 2011.

G/2518/1 e 5/40

MALAN, *Relatore*

Il Senato,

premesso che:

con il decreto legislativo n. 128 del 2010, di modifica del Codice dell'ambiente, è stata vietata la ricerca, la prospezione e la coltivazione di

idrocarburi liquidi e gassosi non solo all'interno delle aree marine e costiere protette, ma anche in un raggio di dodici miglia marine dal perimetro esterno di tali aree e, limitatamente agli idrocarburi liquidi, nella fascia marina compresa entro cinque miglia marine dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale (articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006);

questa disposizione provoca un impatto estremamente negativo, sia per l'attività mineraria, in quanto circa il 50 per cento degli impianti attualmente attivi è collocato in aree potenzialmente ricadenti nel divieto, e sia sul fronte del gettito fiscale connesso agli attivati livelli di proventi delle *royalties*,

impegna il Governo

a modificare la norma prevedendo un regime transitorio che garantisca la possibilità per gli impianti già in esercizio di continuare la propria attività sino alla scadenza delle relative concessioni.

G/2518/1 e 5/41 (già em. 2.241 testo 2)

LEGNINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (A.S. 2518),

premesso che:

l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, ha istituito e disciplinato i depositi fiscali ai fini IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari ed ha stabilito che le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA sono effettuati senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto;

in tal caso, i soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'Iva sono tenuti a provvedere ad assolvere l'imposta sul valore aggiunto, mediante il meccanismo dell'inversione contabile, ai momento dell'estrazione dei beni dal deposito Iva,

considerato che,

recentemente l'amministrazione finanziaria ha iniziato a contestare l'utilizzo virtuale ovvero esclusivamente contabile del deposito fiscale ai fini IVA da parte degli operatori ritenendo che la disciplina del suddetto istituto presupponga la materiale introduzione fisica dei beni nel deposito

e che non sia sufficiente la sola annotazione dei beni nel registro di cui al comma 3 del medesimo articolo 50-*bis*;

alla luce di tale interpretazione, l'Agenzia delle entrate ha proceduto, pertanto, a recuperare l'imposta non assolta in dogana dagli operatori in virtù della suddetta esenzione,

tuttavia, sugli stessi beni per i quali l'Agenzia delle entrate pretende di recuperare l'imposta, i soggetti passivi, nella gran parte dei casi, hanno già assolto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in seguito all'estrazione dei beni dal deposito fiscale ai fini IVA, con ciò realizzando una duplicazione dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in dipendenza del medesimo presupposto,

osservato che,

alla luce dei principi di sostanzialità, effettività, proporzionalità e divieto di duplice imposizione, ai quali si ispira l'ordinamento tributario nazionale e comunitario, e in considerazione della necessaria neutralità dell'Iva per gli operatori economici, le predette modalità di recupero d'imposta IVA appaiono del tutto inopportune e tali da recare un evidente pregiudizio economico e finanziario a carico dei soggetti coinvolti,

impegna il Governo:

ad emanare, entro brevi termini, apposite disposizioni finalizzate a prevedere che i beni non comunitari possano essere introdotti in un deposito fiscale ai fini IVA anche attraverso la sola annotazione della relativa operazione nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 50-*bis* dei decreti-legge 30 agosto 1993, n. 331, e che l'imposta sul valore aggiunto su tali operazioni non sia comunque ulteriormente dovuta qualora la stessa sia stata integralmente assolta, seppure irregolarmente, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile al momento dell'istallazione dei beni stessi dal deposito IVA,

a sollecitare l'Agenzia delle entrate a sospendere, nelle more della definizione delle suddette disposizioni, le iniziative di recupero dell'imposta IVA relative all'utilizzo virtuale ovvero esclusivamente contabile del deposito fiscale ai fini IVA per beni non comunitari da parte degli operatori.

G/2518/1 e 5/42 (già em. 2.264)

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, SOLIANI, RANDAZZO, BUBBICO

Il Senato,

premesso che:

l'attività di miglioramento genetico del bestiame allevato, determinando l'aumento qualitativo e quantitativo delle produzioni zootecniche,

costituisce un valido strumento a salvaguardia dei livelli di reddito degli allevatori e della produzione zootecnica nazionale;

tale attività, inoltre, incrementa notevolmente il livello qualitativo delle produzioni zootecniche, contribuisce a elevare gli *standard* di sicurezza alimentare, favorisce la tracciabilità e il benessere animale e assicura la conservazione delle tipicità delle produzioni zootecniche e il mantenimento delle biodiversità;

i positivi risultati conseguiti in oltre sessanta anni di attività dalle associazioni allevatori, grazie sia alla contribuzione pubblica che alle quote corrisposte degli allevatori che vi aderiscono, hanno portato l'Italia a primeggiare tra i Paesi a zootecnia più avanzata. Il mancato finanziamento dell'attività metterebbe a rischio la sopravvivenza del sistema selettivo allevatorio e la continuità della selezione genetica italiana, con conseguenze fortemente penalizzanti per il reddito degli allevatori, per il miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione nazionale di latte e carne, per la sicurezza alimentare e per la tracciabilità dei prodotti,

considerato che:

l'azzeramento delle risorse previste per lo svolgimento delle funzioni pubbliche relative ai controlli funzionali sulle attitudini produttive delle razze di interesse zootecnico mette a rischio la sopravvivenza della selezione genetica nazionale, vanificando di fatto decenni di investimenti pubblici fin qui sostenuti, e consegnando tutto lo sviluppo genetico del patrimonio zootecnico nazionale nelle mani di gruppi di aziende provenienti dall'estero,

impegna il Governo:

a ripristinare in tempi ravvicinati, con il primo provvedimento utile allo scopo, il finanziamento delle attività di controllo delle attitudini produttive per ogni specie e tipo zootecnico, previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla riproduzione animale ed attuate tramite le Associazioni Provinciali allevatori, per un importo pari a 56,5 milioni di euro.

G/2518/1 e 5/43 (già em. 2.599)

VITA, BONINO, PERDUCA, PORETTI, LEGNINI, MERCATALI

Il Senato,

premesso che:

per l'importanza del ruolo svolto da Radio Radicale nella trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2010, n. 25, ha autorizzato la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Centro di produzione s.p.a;

la convenzione è attiva dal 1994 ed è stata rinnovata, a partire dal 2000, con le leggi finanziarie;

la legge n. 224 del 1998, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio della convenzione a suo tempo stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro servizi Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari;

le successive proroghe triennali sono state autorizzate e finanziate con leggi finanziarie: da ultimo, l'articolo 1, comma 1242, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

non si comprende la ragione del mancato rinnovo della convenzione,

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie, non inferiori, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2012 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

G/2518/1 e 5/44

MARINI, LEGNINI, LUSI, MICHELONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2518 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie,

premessi che:

la crisi economica ha duramente colpito il tessuto produttivo ed economico-sociale della Regione Abruzzo, già provata dagli eventi sismici dell'aprile 2009;

in particolare, il polo chimico di Bussi sul Tirino ha visto molte delle sue industrie trasferire la propria attività altrove, generando una grave situazione occupazionale nell'area interessata. Non sono state finora trovate soluzioni adeguate per scongiurare il rischio di una definitiva decadenza del polo chimico, che provocherebbe inevitabili ulteriori ricadute sulla situazione occupazionale;

sembra dunque necessario intervenire a sostegno degli ultimi lavoratori rimasti, attualmente a rischio di licenziamento,

considerato che:

in applicazione dell'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), i lavoratori dello stabilimento *ex* ACNA di Cengio esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, hanno diritto dal 2004 al beneficio previdenziale consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell'importo della medesima. I lavoratori del polo chimico di Bussi sul Tirino risultano esposti ai medesimi rischi e al grave inquinamento ambientale dovuto alle discariche abusive site nell'area,

impegna il Governo:

ad estendere ai lavoratori del polo chimico di Bussi sul Tirino i benefici previdenziali previsti dall'articolo 3, comma 133 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

G/2518/1 e 5/45 (già em. 2.243)

VIMERCATI, VITA, Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, comma 19, del decreto-legge n. 225 del 2010 in esame, prevede che sia prorogato sino al 31 dicembre 2011 l'obbligo di ottenere una licenza dal questore per l'apertura di «*Internet point*», circoscrivendo al medesimo tempo tale obbligo solo a coloro che svolgono tale attività a titolo di attività principale, ed abroga invece le disposizioni che prevedono l'obbligo per i titolari ed i gestori di «*Internet point*» di identificare gli utenti e di monitorarne l'attività;

il Governo ha presentato in Senato, in data 13 dicembre 2010, il disegno di legge n. 2494, attualmente all'esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e giustizia, che prevede la completa abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, motivando tale scelta con la volontà di garantire il pieno sviluppo delle nuove tecnologie e degli strumenti *web*, che sarebbero penalizzati dagli appesantimenti burocratici disposti da tale articolo, nonché con la necessità di adeguarsi alla normativa dei maggiori Paesi occidentali, che in nessun caso prevedono restrizioni così pesanti alle reti *Internet* e soprattutto al *Wi. Fi.*;

disegni di legge in tal senso sono stati inoltre presentati sia ai Senato che alla Camera da parte di rappresentanti di partiti di maggioranza ed opposizione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere alla completa soppressione dell'obbligo di ottenere licenza dal questore per l'apertura di «*Internet point*», procedendo all'abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144.

G/2518/1 e 5/46 (già em. 2.147 testo 2)

LATRONICO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2518 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie,

premesso che:

il personale proveniente dai consorzi agrari assunto successivamente al 10 gennaio 1997 e collocato in mobilità collettiva alla data del 31 dicembre 2008 affronta difficoltà serie di ricollocazione,

impegna il Governo:

ad individuare tutte le misure utili a consentire la ricollocazione presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e nel settore dell'agricoltura, ovvero presso le regioni o presso altri enti locali del territorio, anche previa riqualificazione professionale, del personale proveniente dai consorzi agrari, anche assunto successivamente al 10 gennaio 1997 e collocato in mobilità collettiva alla data del 31 dicembre 2008, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge,

ad individuare tutte le misure utili a consentire alle imprese private che assumono detti lavoratori di utilizzare le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, comma 2 e 4 e dall'articolo 25, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

Emendamenti al testo del decreto-legge**Art. 1.****1.1002 (già 2.0.116)**

BONFRISCO

Al comma 1, alla tabella 1, dopo la voce n. 2, inserire la seguente:
«TERMINE FONTE NORMATIVA 31 maggio 2010 Articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente al termine di chiusura dell'esercizio finanziario dell'IPI – Istituto per la promozione industriale».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente comma:

«19-bis. Nelle more del perfezionamento del processo di riorganizzazione dei compiti e delle funzioni, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico, già facenti capo all'Istituto per la promozione industriale (IPI), soppresso ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dello sviluppo economico successivamente al 31 maggio 2010, in relazione alla continuazione, fino alla chiusura dell'esercizio finanziario dell'Istituto delle attività di interesse pubblico svolte per conto dell'Istituto medesimo. Per gli atti relativi ai rapporti convenzionali sussistenti nell'ambito della gestione dell'Istituto devono intendersi autorizzati i pagamenti per i quali siano stati assunti impegni o l'assunzione degli impegni a valere sugli stanziamenti non impegnati».

1.15 (testo 2)

ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 1,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla

categoria "interventi", sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie "oneri comuni di conto capitale" e "oneri comuni di parte corrente" sono ridotte dello 1 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

2-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma *2-bis*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

2-quinquies. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da *2-bis* a *2-quater*, è destinata, per un ammontare pari a 500 milioni di euro annui, alla copertura degli oneri di cui al comma *2-sexies*.

2-sexies. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, alle parole: "2008, 2009 e 2010" sono aggiunte le seguenti: "e per gli anni 2011, 2012 e 2013"».

1.16 (testo 2)

VACCARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* In riferimento alla voce: "articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191" di cui alla tabella 1, in relazione alla norma di cui all'articolo 153, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, tra i contributi a fondo perduto in conto capitale e/o

in conto interessi devono ritenersi esclusi i contributi erogati dallo Stato a valere sul Fondo sviluppo investimenti».

1.1000

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di proroga, riferito alla "fonte normativa" articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni.».

1.5000

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 è prorogato al 30 aprile 2011.

1-ter. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) inviano i dati richiesti al Ministero della Salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti.

1-quater. Con decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 1-ter, da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti.

1-quinquies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.268 (testo 2)MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere favorevole di un comitato parlamentare composto da dieci senatori e da dieci deputati designati dai Gruppi parlamentari in modo da rispecchiarne la proporzione e presieduto da un deputato o da un senatore nominato d'intesa tra i Presidenti delle Camere al di fuori degli altri componenti. Il comitato si pronuncia una volta acquisito un parere di nulla osta dalle Commissioni parlamentari competenti per gli aspetti di carattere finanziario.».

1.268 (testo 3)MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.».

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,".

1.110 (testo 2)

BATTAGLIA, LEGNINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da 25 anni dalla prima installazione, presso i depositi GPL di cui al decreto interministeriale 14 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in aderenza alla UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui alla UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche descritte deter-

mina automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio.

2-ter. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno raggiunto i 25 anni di esercizio, l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011.».

1.110 (testo 2 corretto)

BATTAGLIA, LEGNINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima installazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio.

2-ter. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i 25 anni di esercizio, l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011.

2-quater. I costi per le verifiche di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi».

1.113 (testo 2 corretto)

ESPOSITO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. In vista della progressiva concentrazione delle attività della CONSOB presso la sede di Milano, la Commissione procede entro il 31 luglio 2011 alla riorganizzazione dei propri servizi destinando il personale occorrente al funzionamento delle unità organizzative così individuate, attraverso l'impiego del personale immesso nei ruoli a seguito della conclusione delle procedure concorsuali pubbliche in atto alla data del 1° gennaio 2011 senza il riconoscimento di speciali provvidenze economiche.

2-ter. Entro il 31 luglio 2011 sono adottate le occorrenti disposizioni secondo l'ordinamento interno al fine di disciplinare le attività di controllo di regolarità amministrativo contabile della Commissione di cui alla legge 4 giugno 1985 n. 281, attraverso l'adeguamento a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Entro il medesimo termine e con le indicate modalità, ferme le ulteriori disposizioni in materia vigenti, sono adottate le disposizioni volte a prevedere per il personale in servizio e proveniente da altre amministrazioni o enti pubblici l'applicazione, durante il periodo di servizio presso la Commissione, dello stesso trattamento del personale di ruolo di pari qualifica e anzianità secondo criteri di corrispondenza approvati dalla Commissione».

1.113 testo 3/1

D'ALIA

All'emendamento 1.113 (testo 3), aggiungere il seguente comma:

«2-quater. In attuazione dell'articolo 47-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alle parole: "I membri dell'Autorità", sono premesse le seguenti: "Il Presidente e"».

1.113 (testo 3)

ESPOSITO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) procede, entro il 31 luglio 2011, alla riorganizzazione dei propri servizi destinando il personale occorrente al funzionamento delle unità organizzative attraverso l'impiego del personale immesso nei ruoli a seguito della conclusione delle procedure concorsuali pubbliche in atto alla data del 1 gennaio 2011 senza il riconoscimento di speciali provvidenze economiche.

2-ter. Entro il 31 luglio 2011 sono adottate le occorrenti disposizioni secondo l'ordinamento interno al fine di disciplinare le attività di controllo di regolarità amministrativo contabile della Commissione di cui alla legge 4 giugno 1985, n. 281, attraverso l'adeguamento a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Entro il medesimo termine e con le indicate modalità, ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia, sono adottate le disposizioni volte a prevedere per il personale in servizio e proveniente da altre amministrazioni o enti pubblici

l'applicazione, durante il periodo di servizio presso la Commissione, dello stesso trattamento del personale di ruolo di pari qualifica e anzianità secondo criteri di corrispondenza approvati dalla Commissione».

1.114 (testo 2)

ESPOSITO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fino al 31 dicembre 2012, in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le vigenti disposizioni in materia di regolamentazione del contingente di personale che le amministrazioni pubbliche possono assumere annualmente si applicano anche alle Autorità indipendenti. A tal fine, le procedure assunzionali in corso e quelle concorsuali bandite e non concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospese fino all'esito degli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 66, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

1.151 (testo 2)

VALLARDI, MONTANI, MAURO, BODEGA, MASSIMO GARAVAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui versa il settore lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno 2011 i termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come prorogato dall'articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri conseguenti, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

1.162 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di estendere la disciplina dettata dall'articolo 20-bis della legge 20 novembre 2009, n. 166, all'invio di materiale promozionale mediante posta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178».

Conseguentemente, al comma 3-bis dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «e della posta cartacea» e dopo le parole: «l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129 comma 1».

1.163 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fino all'adeguamento della disciplina dettata dall'articolo 20-bis della legge 20 novembre 2009, n. 166 operata dal comma successivo, l'invio di materiale promozionale mediante posta è svolto con le modalità utilizzate alla data del 31 gennaio 2011.

2-ter. al comma 3-bis dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "mediante l'impiego del telefono" sono inserite le seguenti: "e della posta cartacea" e dopo le parole: "l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario" sono inserite le seguenti: "e degli altri dati personali di cui all'articolo 129 comma 1".

2-quater. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178».

1.176 (testo 2)

TANCREDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo il primo periodo inserire il seguente: "La proroga dell'efficacia della

graduatoria dei predetti corsi concorso, per far fronte ad esigenze scolastiche territoriali, può essere integrata dall'inserimento, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle pertinenti graduatorie regionali, i candidati dei ripetuti corsi concorso in possesso dei prescritti requisiti che abbiano superato la preselezione dei titoli e che abbiano presentato un ricorso giurisdizionale pendente alla data del 31 dicembre 2009; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione indetto dall'amministrazione senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.»

1.179 (testo 2)

TANCREDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare, dopo l'emergenza, la definitiva normalizzazione delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti dell'Aquila e del Conservatorio di musica Alfredo Casella dell'Aquila è differito al 1° novembre 2012, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, restano abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili e, in particolare, gli articoli 1, comma 208, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 62, comma 4, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.»

1.184 (testo 2)

PICCONE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nelle more della ridefinizione della disciplina riguardante la vendita e la distribuzione dei farmaci, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, salvo quanto previsto dal comma 2-octies, è sospesa l'apertura di nuove parafarmacie.

2-ter. Tutti i titolari degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che effettuano attività di vendita al pubblico di farmaci di automedicazione e da banco ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248, condotti in forma societaria o in forma individuale, purché laureati in Farmacia/CTF, abilitati alla professione di farmacista ed iscritti al relativo albo professio-

nale provinciale, hanno diritto a trasformare il loro esercizio di vicinato, lì dove situato ed autorizzato, in deroga a tutte le disposizioni di cui alle leggi vigenti in materia, in farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, assumendone la relativa titolarità. Se uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti sopra specificati, risulta proprietario di più esercizi, ha diritto a trasformare in farmacia convenzionata un solo esercizio a scelta tra quelli posseduti.

2-quater. Le relative domande di trasformazione, debitamente documentate, devono essere inviate, a pena di decadenza, per il tramite del servizio postale e con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Regione competente e alle Province autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'accertamento dei requisiti è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Oltre tale termine e in assenza di provvedimenti ostativi la domanda si intende regolarmente accettata.

2-quinquies. In sede di revisione delle piante organiche successive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento di trasformazione di cui al comma *2-ter* del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge, le nuove farmacie così autorizzate ed aperte sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, secondo comma del regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

2-sexies. I titolari degli esercizi trasformati in farmacie convenzionate, con autonoma dichiarazione diretta alla Regione o Provincia autonoma di competenza, si impegnano ad adeguarsi a tutti gli adempimenti ulteriori previsti dalla legislazione che regola il sistema farmaceutico entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di trasformazione. Il titolare dell'esercizio trasformato in farmacia è tenuto a versare una tassa di concessione «una tantum» dell'importo di 300.000 euro. Il titolare deve altresì possedere i requisiti professionali di idoneità alla titolarità previsti dalla normativa vigente o, in alternativa, si impegna a nominare idoneo direttore responsabile fino al conseguimento del requisito.

2-septies. I requisiti richiesti dal presente provvedimento per aver diritto alla trasformazione dell'esercizio di vicinato in farmacia, che devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di cui al comma *2-quater*, devono essere altresì attestati dall'interessato, nelle relative domande agli enti competenti, mediante dichiarazione la cui infedeltà è sanzionata penalmente ai sensi dell'articolo 483 del codice penale,».

2-octies. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni individuano le aree di territorio in cui non sono presenti parafarmacie e nelle quali è possibile

autorizzare il trasferimento di parafarmacie già esistenti, anche in comuni diversi».

1.185 (testo 2)

PICCONE, TANCREDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera t) è sostituita dalla seguente:

"t) Il termine del 1° gennaio 2011, entro il quale le regioni. provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, è prorogato al 1° gennaio 2012 relativamente alle strutture ospedaliere ed ambulatoriali ed al 1° gennaio 2013 relativamente a tutte le altre strutture sanitarie e socio sanitarie private e agli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323"».

1.1001

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 e alla tabella 1, riga n. 33 riferita all'articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il medesimo termine di proroga di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità e le procedure di richiesta e rilascio di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni. Sono altresì disciplinate la validità di tale autorizzazione e le modalità dell'esercitazione alla guida del ciclomotore, almeno in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in quanto applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresì che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta autorizzazione, che tra una prova d'esame sostenuta

con esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che nel limite di validità dell'autorizzazione sia consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 122, commi 7, 8 e 9 del predetto decreto legislativo. Il conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta è punito ai sensi dell'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.».

1.219 (testo 2)

ZANETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, sostituire le parole: "2011", con le seguenti: "2012".».

1.228 (testo 2)

ZANETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, all'articolo 15 comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la dizione "grande derivazione" si intende, al fine della rivalutazione del sovracanone, quella di potenza nominale media superiore a 220 Kw come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925».

1.229 (testo 2)

ZANETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. »Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracaroni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di

presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato».

1.229 (testo 3)

ZANETTA, VACCARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovraccanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 01.01.2011 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato».

1.242 (testo 2)

GALLO, BALDINI, IZZO, CICOLANI, BORNACIN, BUTTI, ZANETTA, MENARDI, OLIVA, MUSSO, GRILLO, CAMBER, MURA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono tenuti ad erogare un'anticipazione del prezzo d'appalto, prima dell'inizio dei lavori, nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di un'apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ed è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554».

1.252 (testo 2)

CASTRO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. E' prorogato per le annualità 2011 e 2012 il recupero delle somme a carico della Croce Rossa Italiana per consentire la liquidazione degli importi da corrispondere agli aventi diritto per le annualità dal 2000 al 2005 ai sensi dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e

del decreto ministeriale 28 agosto 2001, n. 388. I relativi importi, maggiorati degli interessi legali, saranno versati al capitolo d'entrata n. 3670 del capo XXVII "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali" per essere successivamente riassegnati al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-ter. Nelle more della conclusione delle procedure di versamento, riassegnazione e liquidazione degli importi di cui al comma 1, è sospesa ogni azione o procedura esecutiva attivata nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in esecuzione di pronunce che abbiano riconosciuto l'illegittimità delle erogazioni di contributi in favore della Croce Rossa Italiana.».

1.258 (testo 2)

BIANCONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, all'articolo 25, comma 1, e all'articolo 26 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applicano, fino al 31 dicembre 2013, esclusa l'applicazione, fino allo stesso termine, delle altre disposizioni contenute nei Titoli II e III del medesimo decreto legislativo, nonché delle altre disposizioni che richiamano organi o istituti regolati dalle predette disposizioni dei Titoli II e III. Fino allo stesso termine del 31 dicembre 2013, gli organismi di valutazione della *performance* già costituiti esercitano le funzioni attribuite, ai sensi dell'ordinamento previgente in materia, ai servizi di controllo interno.».

1.2001

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Il Comitato per la verifica delle cause di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è prorogato, fino al 31 dicembre 2013, nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.269 (testo 2)

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, è riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117"».

1.4000MALAN, *Relatore**Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione dei trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'autorità competente provvede alla ricognizione, limitatamente alle valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi già di proprietà privata in quanto costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore dell'articolo 28 del codice della navigazione».

1.4000 (testo corretto)MALAN, *Relatore**Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione dei trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'autorità competente provvede alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi già di proprietà privata in quanto costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore dell'articolo 28 del codice della navigazione».

1.6000MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Testo Unico della Radiotelevisione - si applica, con efficacia a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nel senso che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo per quanto riguarda l'organizzazione, l'amministrazione, la gestione, l'attività e la responsabilità propria e dei propri amministratori, sindaci e dipendenti, è assoggettata esclusivamente alla disciplina generale delle società di capitali ed alla giurisdizione ordinaria, salve soltanto le diverse disposizioni contenute nel decreto legislativo sopra menzionato.».

1.289 (testo 2)

BOSCHETTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi.».

1.324 (testo 2)

CASOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le violazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, commesse tra il giorno dell'entrata in vigore della legge 27 febbraio 2009, n. 14, e il 31 dicembre 2010, i termini previsti dal predetto articolo sono così modificati:

a) il termine di cui al comma 2, primo periodo, è prorogato al 30 settembre 2011;

b) il termine di cui al comma 2, quarto periodo, è prorogato al 31 marzo 2011.».

1.1003MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti".»

1.10000MALAN, PICHETTO FRATIN, *relatori*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo le parole: "acquistano efficacia", sono inserite le seguenti: "limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti".».

1.10000 (testo 2)MALAN, PICHETTO FRATIN, *relatori*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono premesse le seguenti parole: "Limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti".».

1.7000/1

MORANDO, AZZOLLINI

All'emendamento 1.7000, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: "mese di aprile" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".

Conseguentemente, al comma 1, alla Tabella 1, sopprimere la seguente voce:

TERMINE	FONTE NORMATIVA
30 aprile 2011	Articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.7000MALAN, *Relatore*

Dopo il comma ,2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto-legge, la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e ai regimi giuridici di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto».

1.coord.1MALAN, *Relatore*

Alla Tabella 1, nel titolo, sostituire le parole: «previsto dall'articolo 1» con le seguenti: «articolo 1, comma 1».

Alla Tabella 1, nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni».

Alla Tabella 1, nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni».

Alla Tabella 1, nella colonna «FONTE NORMATIVA», sostituire la voce: «articolo 5, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 5, comma 7, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» con la seguente: «articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni; articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

Alla Tabella 1, nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2007, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139» sostituire le parole: «28 febbraio 2007» con le seguenti: «28 febbraio 2008».

Alla Tabella 1, nella colonna «FONTE NORMATIVA», sostituire la voce: «articolo 31, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166» con la seguente: «articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».

Alla Tabella 1, nella colonna «FONTE NORMATIVA», sostituire la voce: «articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» con la seguente: «articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96».

Alla Tabella 1, nella colonna «FONTE NORMATIVA», sostituire la voce: «Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508» con la seguente: «articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

*Alla Tabella 1, nella colonna «FONTE NORMATIVA», sostituire la voce: «Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416» con la seguente: «articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».*

Alla Tabella 1, nella colonna «TERMINE» sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto-legge» con le seguenti: «31 dicembre 2010».

1.0.31 (testo 2)

SANNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La compensazione sui consumi energetici non elettrici pari al differenziale di costo con il metano, di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è prorogata per le imprese manifatturiere localizzate nella regione Sardegna sino alla realizzazione del gasdotto GALSI, di cui all'accordo intergovernativo Italia-Algeria del 14 novembre 2007, e la sua interconnessione con la rete nazionale dei gasdotti. La misura si applica alle imprese che utilizzino olio combustibile, gas propano liquido o altri derivati dal petrolio per il ciclo produttivo e che si impegnino entro il medesimo termine alla conversione a metano o a carbone dei propri impianti di generazione termica. La compensazione, riconosciuta a fronte di consumi energetici non elettrici, è pari al differenziale dei costi sostenuti in impianti di eguale potenza e tiene conto sia dei rendimenti termici, sia del potenziale di cogenerazione elettrica. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto non regolamentare, ridetermina le modalità attuative della misura in armonia con le disposizioni dell'Unione europea in materia di energia e di concorrenza.

2. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al comma 1 sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema gas. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1».

1.0.45 (testo 2)

PITTONI, MURA, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Graduatorie ad esaurimento)*

1. L'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie provinciali di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c), da effettuarsi per il biennio 2011/2012 – 2012/2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è effettuato per il biennio 2012/2013 – 2013/2014.».

1.0.45 (testo 3)

PITTONI, MURA, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Graduatorie ad esaurimento)*

1. Il termine di efficacia delle graduatorie provinciali previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle operazioni di integrazione e aggiornamento previste dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è prorogato fino al 31 agosto 2012, al fine di consentire la definizione della nuova disciplina legislativa del reclutamento. Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n.167.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica richiesta.».

1.0.55 (testo 2)

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga e ridefinizione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007, è prorogato al 31 dicembre 2011.

2. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il "Programma nazionale triennale della pesca", di seguito denominato Programma nazionale, contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria.

3. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale CCNL di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.

4. Gli uffici della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvedono ad informare, con cadenza annuale, la Commissione consultiva centrale circa l'andamento del Programma nazionale, fornendo altresì un quadro complessivo dei risultati raggiunti.

5. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, alla tabella 1 allegata, sopprimere la seguente voce: "Termine: 31 dicembre 2010. Fonte normativa: Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267".

1.0.59 (testo 2)

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. Il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, successivamente prorogato al 31 dicembre 2007 dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2006 n. 51, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012.

2. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 2006 n. 51, possono essere realizzati anche in altro ambito territoriale regionale su iniziativa degli Enti Locali competenti. In tal caso sarà necessario procedere alla modifica e/o integrazione dell'accordo di programma già sottoscritto.

3. Ai conseguenti oneri, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.0.74 (testo 2)

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, BIONDELLI, BOSONE, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, PORETTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di scadenza dei brevetti)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo il comma *2-bis*, è aggiunto il seguente:

"*2-ter*. L'esecutività dei provvedimenti assunti dall'Agenzia Italiana del Farmaco che fissano il prezzo di rimborso dei medicinali generici non può essere antecedente alla data di scadenza dei diritti di brevetto ai sensi del comma *2-bis*".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3 a 5.

3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma *4-bis*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui al-

l'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

5. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

1.0.81 (testo 2)

BAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-*septies* e 12-*novies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sospesa fino al 31 dicembre 2014.

2. Al comma 12-*novies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il secondo periodo è soppresso.

3. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 4 a 6.

4. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione

di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

5. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

6. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 4, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

1.0.82 (testo 2)

BAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-*septies* e 12-*novies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sospesa fino al 31 dicembre 2014. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3 a 5.

3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale

e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 3, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

5. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

1.0.87 (testo 2)

GHEDINI, ROILO, BIANCO, CASTRO, MERCATALI, ADAMO, ADRAGNA, BLAZINA, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, NEROZZI, Mauro Maria MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI, PASTORE, CARLONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212)

1. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l'efficacia abrogativa già disposta per le disposizioni di legge di cui alle voci 69844 (legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951, n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955, n. 379) e 70772 (legge 26 luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 la legge n. 114 del 1950, limitatamente agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951, citate

nel medesimo comma sono incluse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.».

1.0.88 (testo 2)

PASSONI, GHEDINI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, BIONDELLI, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, LEGNINI, NEROZZI, SANNA, VITALI, TREU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*nonies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3 a 5.

3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 3, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con

legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

5. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

1.0.89 (testo 2)

GHEDINI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, BIONDELLI, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, LEGNINI, NEROZZI, PASSONI, SANNA, VITALI, TREU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-*octies*, 12-*nonies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3 a 5.

3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore

al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 3, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

5. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

1.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Comunicazione dati relativi alla PMA)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 11, della legge 19 febbraio 2004, n.40, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) inviano i dati richiesti al Ministero della Salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro Nazionale Trapianti.

2. Con successivo decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 1, da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro Nazionale Trapianti.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-

sponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.0.2000

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di autosufficienza nella produzione di emoderivati da plasma nazionale)

1. In attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96 e con efficacia prorogata fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni conseguenti all'Accordo concernente i "requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica", sancito in data 16 dicembre 2010 tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità allo stesso Accordo, il Ministro della salute, con propri decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge:

a) istituisce l'elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

b) definisce, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 40, comma 2, le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;

c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014, le modalità attraverso le quali l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio nazionale nonché l'esportazione del medesimo per la lavorazione in paesi comunitari e l'Istituto superiore di sanità assicura il relativo controllo di stato.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle atti-

vità disposte dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.20000

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14)

1. All'articolo 44-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2010", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".»

1.0.30000

LUSI, PICCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dall'anno 2011 è istituita, per il giorno 6 aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia de L'Aquila e altri comuni abruzzesi. Tale giornata non costituisce festività ai fini lavorativi.»

1.0.30000 (testo corretto)

LUSI, PICCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dall'anno 2011 è istituita, per il giorno 6 aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia de L'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l'Italia. Tale giornata non costituisce festività ai fini lavorativi.»

1.0.110 (testo 2)

VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 2, comma 93, della legge dicembre 2007, n. 244)

1. Ferma restando l'aliquota massima di 17 posti fissata dall'articolo 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, all'articolo 2, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con almeno quattro anni di servizio nella qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "con almeno due anni di servizio nella qualifica";

b) al secondo periodo, le parole: "Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita", sono sostituite dalle seguenti: "Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni nella qualifica rivestita".

2. La disposizione di cui al comma 1 non deve in ogni caso comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né dalla nomina dei dirigenti generali di pubblica sicurezza a prefetto deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e delle qualifiche dirigenziali sottostanti.

3. Al fine di assicurare la piena operatività delle nuove prefetture di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani il termine per il conferimento degli incarichi ai rispettivi prefetti è differito fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Conseguentemente, è ridotta da 9 a 6 l'aliquota di prefetti stabilita dall'articolo 237, comma 3, del decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed è incrementata di tre unità la dotazione organica della qualifica di prefetto di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».

1.0.116 (testo 2)

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, BIONDELLI, BOSONE, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, PORETTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Norme in materia di benefici
per i soggetti danneggiati in ambito sanitario)*

1. Per l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Art. 2.

2.12 (testo 2)

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, MERCATALI, ZANDA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2011»

1-ter. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutate in 6,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-quater.

1-quater. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.13 (testo 2)

PINOTTI, LUSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti l'esercizio finanziario 2009, sono prorogati al 31 marzo 2011 il termine per l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2009 e quello per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009. Ai fini delle reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti, nei termini di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, sono considerate valide le richieste di pagamento già presentate dai soggetti ammessi al be-

neficio del 5 per mille per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, i cui corrispondenti fondi sono interessati dalla perenzione.».

2.18 (testo 2)

BERTUZZI, MERCATALI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2008 al 2012".».

2.10000

MARINI, PICCONE, LUSI, MASCITELLI, TANCREDI, LEGNINI, PASTORE, DI STEFANO, MICHELONI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. È sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1 gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'articolo 39, commi 3-bis , 3-ter e 3-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

3-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole: "entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini";

b) al comma 3-ter le parole: "entro il mese di gennaio 2011 con le modalità" sono sostituite dalle seguenti: "entro lo stesso mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini".

3-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato - in ragione del protrarsi delle conseguenze di ordine economico e produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 nella Regione Abruzzo che continuano a generare complessità nelle operazioni attinenti la ristrutturazione o la cessione a terzi dei complessi aziendali - il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese o unità lo-

cali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di 2.500.000 di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

3-quater. Il Comune dell'Aquila, in deroga all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. I comuni montani della provincia dell'Aquila e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilità interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte mediante corrispondente rideterminazione dell'obiettivo di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, previa adozione dei provvedimenti previsti ai sensi del comma 2 del predetto articolo 14.

3-quinquies. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica Alfredo Casella dell'Aquila, è differito al 1 novembre 2012 con la conseguente proroga del termine di operatività dei rispettivi organi.

3-sexies. Al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al Capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del Sito d'interesse nazionale di "Bussi sul Tirino", come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente 29 maggio 2008. Le opere e gli interventi di bonifica e messa

in sicurezza dovranno essere prioritariamente attuate sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione.

3-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-sexies*, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

3-octies. Agli enti locali della provincia dell'Aquila, soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione Tecnica Minima Generale di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 99 del 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, nonché le tariffe incentivanti, di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010.».

2.335 (testo 2)

MASCITELLI, PARDI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «giugno 2011» con le seguenti: «dicembre 2011»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «presente comma», inserire le seguenti: «avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante riduzione dell'importo al 40 per cento, ed».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede come segue:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali;

b) all'aumento dell'aliquota di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

c) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «86 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «86 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;

5) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «l'80 per cento»;

6) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

2.33 (testo 2)

PINOTTI, LUSI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria, della regione Veneto e della regione Campania, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la Campania. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" di conto capitale della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

2.33 (testo 3)

PINOTTI, LUSI, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE, BATTAGLIA, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI, MAURO, BORNACIN, BOSCKETTO, ORSI, PISTORIO, D'ALIA, VIZZINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

2.34 (testo 2)

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI, MAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria, della regione Veneto e della regione Campania, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la Campania. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2011, a valere

sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" di conto capitale della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

2.34 (testo 3)

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI, MAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" di conto capitale della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

2.36 (testo 2)

BORNACIN, BOSCETTO, ORSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria, della regione Veneto e della regione Campania, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la Campania. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" di conto capitale della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

2.36 (testo 3)

BORNACIN, BOSCETTO, ORSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preor-

dinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" di conto capitale della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

2.38 (testo 2)

LATRONICO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 39, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole: " entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini";

b) al comma 3-ter le parole: "entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini".».

2.5001

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge.».

2.5001 (testo 2)MALAN, *Relatore**Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013.

4-bis. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge.

4-ter. A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 è istituito, per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a un euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche relative alle procedure di riscossione e di versamento del contributo speciale.

4-quater. All'onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede, entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013:

a) per l'anno 2011, quanto a euro 45.000.000, con le modalità e nell'ambito delle risorse indicate all'articolo 3;

b) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011 e quanto a euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma 4-ter. L'eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa è riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per essere destinato al rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.7000/1

RICCARDO MILANA, VITA

All'emendamento 2.7000, al comma 4-ter, sostituire il primo periodo con il seguente:

«4-ter. A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 è istituito un contributo speciale da versare all'entrata del bilancio dello Stato a carico dei soggetti sottoelencati e pari all'1,5 per cento del:

a) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante da pubblicità, canoni e abbonamenti degli operatori di rete, delle emittenti televisive nazionali e dei fornitori di contenuti audiovisivi sog-

getti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla modalità di trasmissione;

b) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori di rete delle emittenti televisive e dei fornitori di contenuti audiovisivi che, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, offrono al pubblico servizi e programmi a pagamento;

c) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori delle telecomunicazioni fisse e mobili e dei fornitori di accesso alla rete *internet*, derivante dal traffico dei contenuti cinematografici e audiovisivi offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione e di trasferimento dati;

d) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, dei distributori *home video* derivante da noleggio e vendita di videogrammi;

e) fatturato annuo da bigliettazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ottenuto dagli esercenti cinematografici.».

2.7000

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. A decorrere dal 1 gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013.

4-bis. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge.

4-ter. A decorrere dal 1 luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 è istituito, per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a un euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche relative alle procedure di riscossione e di versamento del contributo speciale.

4-quater. All'onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede, entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013:

a) per l'anno 2011, quanto a euro 45.000.000, con le modalità e nell'ambito delle risorse indicate all'articolo 3;

b) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011 e quanto a euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma 4-ter. L'eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa è riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività

culturali per essere destinato al rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.6001

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, le assegnazioni in comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dipendenti non dirigenti di altre Amministrazioni dello Stato, in essere alla data del 31 dicembre 2010, e il cui termine cada nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino al verificarsi dell'inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio nella qualifica corrispondente, che avviene, su domanda da presentarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza del comando stesso, nei limiti dei posti vacanti, secondo il criterio dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale interessato. Si applica quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono esclusi gli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 1 milione di euro si provvede mediante corrispondente riduzione, fino all'importo massimo del 3 per mille, di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come rimodulabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.71 (testo 2)

STIFFONI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente comma:

"1-bis. Ai candidati privatisti dei Conservatori di musica che abbiano sostenuto e superato, entro l'anno accademico 2009/2010, l'esame di compimento che dava accesso al periodo superiore di studi in base all'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del citato regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 2005, è data facoltà di concludere gli studi in base alle norme del medesimo ordinamento entro l'anno accademico 2011/2012"».

2.110 (testo 2)

LATRONICO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997 si applicano anche alla liquidazione di gruppo delle società controllanti o controllate di cui all'articolo 73, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

2.121 (testo 2)

LATRONICO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il termine a partire dal quale l'agente della riscossione può procedere ad esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato fino all'adozione dell'ordinanza o del decreto che decide sull'istanza di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che il contribuente esibisca all'ufficio che ha emanato l'atto ed all'agente, contestualmente alla presentazione dell'istanza stessa, l'attestazione della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 47 rilasciata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; la proroga non si applica per le azioni cautelari e conservative, nonché per ogni altra azione prevista a tutela del creditore.

5-ter. Al primo periodo dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: "notificati" è sostituita da: "emessi" ed alla lettera a), dopo il periodo: "delle imposte sui redditi" è aggiunto il seguente: ", dell'imposta regionale sulle attività produttive" e dopo le parole: "della raccomandata;" è aggiunto il periodo: "nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute non si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."».

2.124 (testo 2)

LATRONICO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.»

2.125 (testo 2)

LATRONICO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il termine di presentazione della domanda di revocazione pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato di 90 giorni, in relazione alle controversie per le quali, al fine di evitare disparità di trattamento ed in applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si procede, in sede di recupero nei confronti dei soggetti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle agevolazioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, alla disapplicazione delle sanzioni irrogate con provvedimenti interessati da revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.»

2.131 (testo 2)

ESPOSITO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia S.p.A effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1 aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia

S.p.A nell'ambito dei propri fini statutari, segue il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate "fondo unico giustizia", Equitalia Giustizia S.p.A. trasferisce tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio".».

2.143 (testo 2)

ZANETTA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2011, per garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzata a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, e, comunque, nei limiti della spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2010».

2.147 (testo 2)

LATRONICO

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. È prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per l'applicazione alle imprese private che assumono lavoratori provenienti dai consorzi agrari, assunti successivamente al 10 gennaio 1997 e collocati in mobilità collettiva alla data del 31 dicembre 2008, delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, comma 2 e 4 e dall'articolo 25, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

6-ter. Per il suddetto personale proveniente dai consorzi agrari, le regioni, sentite le parti sociali, possono individuare le modalità di ricollocazione presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e nel settore dell'agricoltura, ovvero presso le regioni stesse o presso altri enti locali del territorio anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6-quater. All'onere derivante dai commi 6-bis e 6-ter, valutato nei limiti di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, si provvede a valere sulle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione,

di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

2.149 (testo 2)

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza e le esigenze istituzionali dovute alla carenza di organico, è prorogata fino ad esaurimento la graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 500 posti indetto dal Ministero per i beni e le attività culturali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV Serie Speciale-Concorsi ed esami n. 56 del 18 luglio 2008. Ai conseguenti oneri, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino all'1 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle voci relative al Ministero per i beni e le attività culturali».

2.161 (testo 2)

BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. A decorrere dal 2011 è riattivato il contributo annuo in favore del Centro Italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico Interesse (CIRIEC), disposto dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1987 n. 68».

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

2.184 (testo 2)

LATRONICO

Al comma 9, lettera b), capoverso 13-ter, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "all'80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale" con le seguenti: "al costo complessivo annuo del personale dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive".

b) dopo le parole: "annuo per il Commissario straordinario", aggiungere le seguenti: "I sub commissari percepiscono un'indennità, a valore sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un Comune in dissesto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, Tabella A. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento».

2.188 (testo 2)

CUTRUFO

Al comma 9, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al primo periodo del comma 14-bis le parole: "i piani di rientro" sono sostituite con le parole: "il raggiungimento degli obiettivi di stabilità finanziaria", e dopo le parole: "per i quali" sono aggiunte le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge". Al secondo periodo dello stesso comma 14-bis, le parole: "sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo" sono sostituite con le parole: "entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge sono stabiliti i criteri di attribuzione e le conseguenti spettanze".».

All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e ad euro 24 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di Bilancio"».

2.193 (testo 2)

CUTRUFO

Al comma 9, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) al comma 16, dopo le parole: "con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali" è inserito il seguente periodo: "A tal fine non si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo. Ai fini della compensazione dei relativi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, per gli anni 2011 e successivi, le disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi sono accantonate annualmente in maniera lineare per ciascun Ministero e rese indisponibili per l'importo complessivo di 152,6 milioni per l'anno 2011 e per 254,3 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le risorse medesime costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni dei predetti accantonamenti, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando categorie di spesa diverse"».

All'articolo 3, comma ,1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) quanto ad euro 152,6 milioni per l'anno 2011 e ad euro 254,3 milioni a decorrere dal 2012 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di Bilancio"».

2.232 (testo 2)

ESPOSITO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«*16-bis*. Fino al 31 marzo 2011, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'evasione fiscale nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, anche al fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti connessi all'attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42 e della legge 31 dicembre 2010 n. 196, è autorizzato il completamento del programma di cui al bando di concorso del 5 agosto 2009 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 1 settembre 2009 nonché del programma di cui al bando di concorso del 28 novembre 2007 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 dicembre 2007, mediante utilizzo delle relative graduatorie, a valere sulle disponibilità di cui al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-

vembre 2006, n. 286, anche per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 9 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale da assegnare ai singoli dipartimenti».

2.241 (testo 2)

LEGNINI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Previa acquisizione dell'autorizzazione comunitaria, in caso di introduzione della merce nel deposito fiscale ai fini IVA di cui all'articolo 50-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, attraverso la sola annotazione della relativa operazione nel registro di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'imposta sul valore aggiunto non è comunque dovuta qualora, la stessa imposta sia assolta in relazione alla medesima merce mediante il meccanismo dell'inversione contabile ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 50-bis e dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

2.251 (testo 2)

CONTINI, BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si provvede all'assegnazione di un contributo di euro 200 mila per l'anno 2011 a favore dell'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse destinate per le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonché per la promozione di attività sportive, culturali e sociali, previste per l'anno 2011 dal quarto del medesimo comma 40.».

2.252 (testo 2)

MORRI, MERCATALI

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. All'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed ai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti sui quali non gravi l'obbligo di procedere alla copertura delle eventuali perdite ai sensi degli articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del codice civile".

19-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.252 (testo 3)

MORRI, MERCATALI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Il termine del 31 dicembre 2011 di cui all'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 31 dicembre 2012.».

2.252 (testo 4)

MORRI, MERCATALI, ZANETTA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 è sostituito dal seguente: "117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: "Entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2013" e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime".».

2.255 (testo corretto)

LUSI

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. A decorrere dal 1° aprile 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel canto consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore Generale della Corte di Cassazione e Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore Generale della Corte dei Conti, Avvocato Generale dello Stato, Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di

Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

19-ter. A decorrere dall'anno 2011, quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro, è destinata alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma *19-quater*.

19-quater. Al comma 604 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole "ai collegi universitari di cui al comma 603", sono aggiunte le seguenti parole: "gestiti da enti che operino esclusivamente negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 388, invariato il resto"».

2.265 (testo 2)

MERCATALI

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«*19-bis.* Le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 136 del 28 maggio 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, che non abbiano ottemperato alla iscrizione nell'apposito registro istituito dal CONI con delibera n. 1288 del 11 novembre 2004 possono presentare richiesta di iscrizione, anche con valore retroattivo, o variare precedenti richieste presentate, entro il 31 ottobre 2011.

19-ter. La facoltà di esaminare, giudicare le richieste ed, eventualmente, riconoscere ai fini sportivi l'attività delle società e delle associazioni di cui al comma 1 spetta al CONI. Fino al definitivo giudizio della richiesta di iscrizione del CONI sono sospesi gli effetti degli eventuali avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate o altre autorità che si fondino sulla mancata iscrizione al CONI.

19-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi *19-bis* e *19-ter*, valutate in 15 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma *19-quinquies*.

19-quinquies. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica ammini-

strazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;

b) Ministri e Vice ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.359 (testo 2)

CARLONI, ARMATO, INCOSTANTE

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2011, nel limite di 2 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria

di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.».

2.366 (testo 2)

GASBARRI, CASOLI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio 2011.».

2.394 (testo 2)

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. È prorogata per l'anno 2012 la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il centro di produzione Spa di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere, valutato in 10,2 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 1 per cento per l'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.».

2.410 (testo 2)

LAURO, BOSCHETTO, BIANCO, D'ALIA, CANTONI, PICHETTO FRATIN, BONFRISCO, LEGNINI, SCANU

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Resta fissato al 30 giugno 2012 il termine entro il quale sono adottati i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183. In relazione ad essi, e al fine di consentire la pro-

roga delle attività di valorizzazione professionale del personale appartenente al comparto Sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, anche in caso di trasposizione delle relative esperienze multidisciplinari e capacità gestionali in altri ambiti istituzionali, al personale medesimo transitato, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo almeno dieci anni di servizio permanente effettivo senza demerito, è riconosciuta, nelle more del riordino della disciplina in materia e nei limiti delle risorse di cui al medesimo articolo 19, comma 2, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro dell'economia e delle finanze, una specifica indennità di attitudine manageriale, aggiuntiva rispetto al trattamento economico in godimento. Di tale specificità professionale i vertici istituzionali tengono conto nelle procedure di conferimento delle funzioni di segretario generale e vice segretario generale».

2.412 (testo 2)

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni in materia di concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano anche per l'anno finanziario 2011. All'onere derivante dal presente comma, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010 n. 220.».

2.414 (testo 2)

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. La prosecuzione delle attività di cui all'articolo 2, comma 586, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è assicurata, a decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni caso nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Per l'anno 2011 lo Stato è autorizzato a sottoscrivere fino a 1 milione di euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso

riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del secondo periodo del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.456 (testo 2)

BODEGA, VALLI, MURA, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli Enti Parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 186, lettera e), delle legge 30 dicembre 2009, n. 191,

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000 per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura dell'1 per cento, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l'anno 2011.».

2.456 (testo 3)

BRICOLO, BODEGA, MAZZATORTA, MAURO, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, ALBERTO FILIPPI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli Enti Parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 186, lettera e), delle legge 30 dicembre 2009, n. 191,

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis, valutati in euro 800.000 per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l'anno 2011, fino a concorrenza dell'onere.».

2.492 (testo 2)

ESPOSITO

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:

a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 19-*quater* con limite d'incremento dell'imposta raddoppiato rispetto a quello ivi previsto;

b) i Comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale;

c) le Province possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale.

19-ter. I Comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facoltà prevista dal comma 7, lettera b), del medesimo articolo, deliberano, a decorrere dall'anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'arti-

colo 6, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con un'aliquota indifferenziata e un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.

19-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma *5-ter*, sono inseriti i seguenti:

"5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma *5-quater* non siano sufficienti, su richiesta della Regione può essere disposto l'utilizzo delle risorse del fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma *5-ter*.

5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché

le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso."

19-*quinquies*. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze.";

b) all'articolo 5, comma 5-*bis*:

1) al penultimo periodo, le parole " e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti: ", all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti"

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali."

19-*sexies*. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-*bis*) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225."

19-*septies*. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-*bis*) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, è ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci."

19-*octies*. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività rendicontano nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.492 (testo 2 corretto)

ESPOSITO

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza ed anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:

a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui al comma 5-quater dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 1 del presente articolo; il limite di incremento dell'imposta ivi previsto è raddoppiato;

b) i Comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. La maggiorazione non può essere superiore al vigente importo della predetta addizionale;

c) le Province possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. La maggiorazione non può essere superiore al vigente importo della predetta addizionale.

19-ter. I Comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facoltà prevista dal comma 7, lettera b), deliberano, a decorrere dall'anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. La maggiorazione è applicata con un'aliquota indifferenziata e deve determinare un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.

19-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:

"5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le dispo-

nibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi dell'articolo 5-quater non siano sufficienti, su richiesta della regione può essere disposto l'utilizzo delle risorse del fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente ed obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del precedente periodo si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter.

5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso."

19-quinquies. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze.";

b) all'articolo 5, comma 5-*bis*:

1) al penultimo periodo, le parole " e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti: ", all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti"

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali."

19-*sexies*. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-*bis*) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225."

19-*septies*. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-*bis*) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, è ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci."

19-*octies*. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività rendicontano nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.494 (testo 2)

ESPOSITO, LATRONICO

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Fino al 31 dicembre 2011, nonché per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, nei limiti di 14,8 milioni di euro per l'anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l'anno 2013 sono uti-

lizzate ai fini di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.».

2.497 (testo 2)

ESPOSITO

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. All'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle parole "Il Servizio sanitario nazionale", sono premettere le seguenti «A decorrere dal 31 maggio 2010.

19-ter. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è autorizzato a sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.311 e successive modificazioni, accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67, per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi Piani di rientro ed in coerenza con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.».

2.497 (testo 3)

ESPOSITO

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. All'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle parole: "Il Servizio sanitario nazionale" premettere le seguenti: "A decorrere dal 31 maggio 2010". Fermo quanto previsto dal primo periodo del presente comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono l'importo previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in regime di servizio sanitario nazionale nel periodo com-

preso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la legge di conversione del predetto decreto; l'importo è versato all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con determina del Ministero dell'economia e delle finanze.

19-ter. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è autorizzato a sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi Piani di rientro ed in coerenza con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.

19-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 comma 1 della legge 30 aprile 1985 n. 163 è integrata per l'anno 2011 di 15 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dal comma 19-bis secondo periodo.»

2.502 (testo 2)

ESPOSITO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Fino al 31 dicembre 2011, nel limite di 2,5 milioni di euro, ed a decorrere dall'anno 2012, nel limite di 20 milioni di euro, in relazione agli adempimenti connessi all'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 e della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2012, per la realizzazione di un programma straordinario di reclutamento, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, di personale con elevata professionalità da destinare al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, le modalità per il reclutamento del predetto personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto ad euro 2,5 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e, quanto a 20

milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

2.503 (testo corretto)

BARELLI, ESPOSITO, TANCREDI, LAURO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Nei riguardi delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI i termini previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono differiti alla data del 31 dicembre 2011».

Ai conseguenti oneri, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, a partire dall'anno 2011.

2.503 (testo 2)

BARELLI, MASSIMO GARAVAGLIA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. È differita al 1 gennaio 2012 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate apposite modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme di controllo sul rispetto del predetto limite di spesa. Al relativo onere si provvede per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.»

2.505 (testo 2)

MAURO, MAZZATORTA, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.»

2.507 (testo 2)

BRICOLO, BODEGA, MAZZATORTA, MAURO, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, ALBERTO FILIPPI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l'anno 2011, due milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 2 milioni per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.»

2.536 (testo 2)

LATRONICO, GRILLO

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater sono sostituiti dai seguenti:

"8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pub-

blicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il settimo anno dal trasferimento o assegnazione, sono revocati. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalità:

a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già iscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 15 marzo 2011;

b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorità portuali i cui porti sono interessati da prevalente attività di *transshipment*;

c) per le disponibilità residuali alle Autorità portuali che presentano progetti immediatamente cantierabili".

19-ter. Con il decreto di cui al comma 19-bis si provvede altresì all'individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2011, dalle autorità portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e delle somme di cui al comma 19-quater. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 19-bis e ad assegnarle alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi 180 giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato ad altri interventi con le medesime modalità dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 19-bis.

19-quater. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al comma 19-ter è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuto in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.

19-quinquies. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-bis e 8-quater sono abrogati».

2.6000 (già 1.143)

MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalità:

a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di *transshipment* al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7-*duodecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

c) per le disponibilità residuali alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili.

19-ter. Con il decreto di cui al comma 19-bis si provvede altresì all'individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2011, dalle Autorità portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e delle somme di cui al comma 19-*quater*. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 19-bis e ad assegnarle alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi 180 giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato ad altri interventi con le medesime modalità dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 19-bis.

19-*quater*. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a

carico dello Stato, con i decreti di cui al comma 19-ter è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.

19-quinquies. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater sono abrogati».

2.539 (testo 2)

LATRONICO, BRICOLO, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l'anno 2011 è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 1 comma 1 lettera f) del decreto legge 30 aprile 2010 n. 64 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010 n. 100, che hanno avuto un'incidenza del costo del personale non superiore, nell'ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria, non inferiori, nell'ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1 comma 14 del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 6 milioni, per la copertura degli oneri di cui al primo periodo e per la parte residua per essere riassegnate, nell'anno 2011, al fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.».

2.541 (testo 2)

LATRONICO, IZZO

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. Fermi gli effetti degli atti amministrativi già adottati e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, e successive modificazioni, il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2011.

19-ter. Al fine di consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell'ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell'ammortamento per volontà del creditore o per effetto di legge, continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti all'originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti al fine di consentire il rimborso del mutuo al cessionario secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l'importo delle rate oggetto della sospensione stessa. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.

19-quater. Qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell'ammortamento di cui al comma 19-ter, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti, la banca cessionaria ne dà notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.».

2.543 (testo 2)

LATRONICO

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è differito al 31 dicembre 2011. Entro tale termine, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede, con le procedure di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'adozione del regolamento di riordino o di soppressione, previa liquidazione, dell'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania e Irpinia. In caso di soppressione e messa in liquidazione, la responsabilità dello Stato è limitata all'attivo in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.

19-ter. Al relativo onere, pari a 272.000 euro per l'anno 2011, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede con proprie disponibilità di bilancio.».

2.546 (testo 2)

TANCREDI

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

"4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato - in ragione del protrarsi delle conseguenze di ordine economico e produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 nella Regione Abruzzo che continuano a generare complessità nelle operazioni attinenti la ristrutturazione o la cessione a terzi dei complessi aziendali - il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese e/o unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 2.500.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione, fino all'importo massimo del 3 per mille, di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come rimodulabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".».

2.570 (testo 2)

BIONDELLI, ROILO, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, LEGNINI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:

«19-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 12-septies e 12-novies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano ai lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'AGO che, in base alle disposizioni di legge vigenti, possono ricorrere senza oneri alla ricongiunzione o al trasferimento presso l'AGO. Per tutti coloro che al 1° luglio 2010 hanno cessato l'iscrizione al Fondo, senza aver maturato i requisiti di età e contribuzione per l'accesso alla pensione, è fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate allo luglio 2010. Tale norma è applicata anche nei confronti dei lavoratori che prima del 1° luglio 2010 avevano cessato il rapporto di lavoro per collocazione in mobilità.

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 19-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 19-quater a 19-sexies.

19-quater. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

19-quinquies. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 3, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate

le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

19-*sexsies*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 19-*quater*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

2.579 testo 2/1

BUTTI, BONFRISCO

All'emendamento del Governo 2.579 (testo 2), dopo il comma 19-bis, aggiungere il seguente:

«19-*ter*. Le somme di cui all'articolo 2, comma 2-*undecies* del decreto-legge 5 marzo 2010 n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, finalizzate al ripristino delle agevolazioni tariffarie postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono mantenute in bilancio anche per l'anno 2011».

Conseguentemente è prorogata all'anno 2011 l'efficacia del relativo decreto tariffario emanato, dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità alla nuova disciplina comunitaria dei servizi postali di cui alla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.

2.579 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2011", A decorrere dal 1° gennaio 2011, all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, le parole: "figli fiscal-

mente a carico" sono sostituite dalle seguenti: "figli minori conviventi". Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2012 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 3,38 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica"».

2.579 (testo 3)

IL GOVERNO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2011". Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2012 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4,23 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica"».

2.590 (testo 2)

LUSI, GASBARRI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28 e 29 marzo 2010, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto-legge. Le quote di rimborso relative all'anno 2010 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.».

2.596 (testo 2)

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379 è fissato in euro 3.600.000,00 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ed è attribuito direttamente per il cinquanta per cento all'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione I.Ri.Fo.R Onlus, e per il restante cinquanta per cento in parti uguali all'Istituto Europeo Formazione e Orientamento. Professionale – I.E.R.F.O.P. Onlus, e all'Istituto per la Riabilitazione e la Formazione ANMIL – I.R.F.A. Onlus, con l'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 2 della stessa legge. Al relativo onere, valutata in 1.3 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale di parte corrente" iscritta, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondo di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, per lo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche e, quanto a 1,3 milioni di euro per il 2012 e a 1,3 milioni di euro a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.612 (testo 2)

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Sono prorogati per l'anno 2011 gli interventi di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011, da destinare al rifinanziamento del Fondo per il

passaggio al digitale di cui all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede nell'ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la banda larga dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nell'importo complessivo deliberato dal CIPE in data 11 gennaio 2011".».

2.617 (testo 2)

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«19-bis. All'articolo 6 comma 3 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere, infine, i seguenti periodi: "Alle federazioni sportive iscritte al CONI si applicano le disposizioni di cui al presente comma fino al 31.12.2012. Alle medesime federazioni non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 fino al 31.12.2012"».

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

l'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 1978, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 si applica alle Federazioni sportive aventi natura di Ente pubblico affiliate al Coni dal 1.1.2013».

2.630 (testo 2)

ESPOSITO

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. Fino all'entrata in vigore del nuovo "codice delle autonomie", recante una disciplina organica della materia, all'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, le parole: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre trecentosessantacinque giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto; in caso invece di scioglimento della Camera».

2.3000 (già 1.326)MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Nelle more del processo di riorganizzazione dei compiti e delle funzioni, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico, già facenti capo all'Istituto per la promozione industriale, soppresso ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono fatti salvi gli atti relativi ai rapporti convenzionali relativi alla gestione dell'Istituto, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti per i quali siano stati assunti impegni.».

2.4000 (già 1.1002)

BONFRISCO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Nelle more del processo di riorganizzazione dei compiti e delle funzioni, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico, già facenti capo all'Istituto per la promozione industriale, soppresso ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono fatti salvi gli atti relativi ai rapporti convenzionali relativi alla gestione dell'Istituto, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti per i quali siano stati assunti impegni.».

2.5002/1

BUTTI, BONFRISCO

All'emendamento del relatore 2.5002, dopo il comma 19-bis, aggiungere il seguente:

«19-ter. Le somme di cui all'articolo 2, comma 2-undecies del decreto-legge 5 marzo 2010 n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, finalizzate al ripristino delle agevolazioni tariffarie postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono mantenute in bilancio anche per l'anno 2011,

Conseguentemente è prorogata all'anno 2011 l'efficacia del relativo decreto tariffario emanato, dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità

alla nuova disciplina comunitaria dei servizi postali di cui alla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.

2.5002

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad emanare, con cadenza annuale, il decreto ministeriale riguardante il contratto di inserimento delle donne nel mondo del lavoro di cui al decreto legislativo 20 settembre 2003, n. 276.»

2.5003

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Sono fatte salve le "zone franche urbane" di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 2 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.»

2.6002

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 19 inserire i seguenti:

«19-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1250 è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono finalizzate: per finanziare il funzionamento e le attività dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia; per sostenere il funzionamento e le attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui

alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sostenere le adozioni internazionali nonché la piena attuazione e implementazione della convenzione dell'Aja, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni; per finanziare l'elaborazione di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia anche attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia; per finanziare ogni altro intervento avente natura nazionale o sperimentale a favore della famiglia. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il sottosegretario delegato alle politiche della famiglia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al presente comma, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro o il sottosegretario delegato alle politiche della famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi previsti dal presente comma";

b) i commi 1251, 1252 e 1253 sono soppressi.

19-ter. Resta fermo l'adempimento degli impegni finanziari assunti alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

2.coord.1

MALAN, *Relatore*

Al comma 7, capoverso 196-bis, al primo periodo inserire, dopo le parole: «dell'articolo 314 del», le seguenti: «codice dell'ordinamento militare di cui al», al secondo periodo sopprimere le parole: «, ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191», all'ultimo periodo sostituire le parole: «Commissario di Governo» con le seguenti: «Commissario straordinario del Governo» e le parole: «dalla data di en-

trata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 29 dicembre 2010».

Al comma 9, alla lettera a), sostituire le parole: «Il Commissario straordinario,» con le seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo», alla lettera b), capoverso 13-ter, dopo le parole: «all'articolo 253 del», inserire le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al», sostituire le parole: «all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» con le seguenti: «al comma 14 del presente articolo», sopprimere le parole: «di Governo» e sostituire la parola: «risultano» con la seguente: «risultino», alla lettera c), sostituire le parole: «dal seguente» con le seguenti: «dai seguenti» e inserire, dopo le parole: «all'articolo 206 del», le parole: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al».

Al comma 10, sostituire l'alea, con il seguente: «All'articolo 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) è sostituita dalla seguente:», alla lettera d), nel primo capoverso, sostituire le parole: «per confluire,» con le seguenti: «per confluire» e sopprimere le parole: «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66», alla lettera d), nel terzo capoverso, sostituire le parole: «in un range» con le seguenti: «in una misura compresa».

Al comma 11, nell'alea, dopo le parole: «All'articolo 314 del» inserire le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al», alla lettera a), sopprimere l'ultimo periodo, alla lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, » e sostituire le parole: «Ministero delle difese» con le seguenti: «Ministero della difesa».

Sostituire il comma 12 con il seguente: «Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».

Al comma 13, alla lettera a), sostituire le parole: «Tale accordo,» con le seguenti: «Tale accordo» e alla lettera b), sostituire la parola: «alea» con le seguenti: «lettera a)».

Al comma 17 sostituire le parole: «n. 67, convertito, con modificazioni,» con le seguenti: «n. 67, convertito».

2.0.1 (testo 2)

SARRO, ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Entro il termine del 31 dicembre 2011 è eseguita la compensazione tra i crediti vantati dai concessionari, o aventi causa, per l'accettazione delle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa nei confronti delle amministrazioni pubbliche interessate, anche a seguito di lodi esecutivi, e i debiti degli stessi concessionari, o aventi causa, per prelievo erariale unico, secondo un piano concordato con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che preveda per ciascun periodo di versamento del prelievo erariale unico una compensazione non superiore al sessanta per cento, a condizione della rinuncia da parte di ciascun concessionario interessato, o aventi causa, degli interessi e delle rivalutazioni monetarie maturate, con rinuncia reciproca ai contenziosi pendenti per detti crediti. I risparmi conseguiti in esecuzione del comma 1, quantificati in 15 milioni di euro, sono utilizzati prioritariamente nell'ambito delle azioni dirette a contrastare il fenomeno del gioco illecito e per le attività di controllo effettuate dal Corpo della guardia di finanza».

2.0.3/1

ADAMO, DELLA MONICA, LAURO, INCOSTANTE, ARMATO, MUSSO, DE SENA, SERRA

All'emendamento 2.0.3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, al comma 2 dopo le parole: 'ovvero una libera arte o professione' inserire le seguenti: 'e in ogni caso di tutti i soggetti'";

b) al comma 2, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "integrate dall'autorizzazione per l'anno 2011, della spesa di 30 milioni di euro a favore del fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108";

c) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al presente comma. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione

di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei ministri e Vice presidente del Consiglio dei ministri; *b)* Ministri e Vice ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 19-*bis*, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato"».

2.0.3

VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura)

1. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre

1999, n. 512, sono unificati nel "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", costituito presso il Ministero dell'interno, che è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per l'alimentazione del Fondo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. È abrogato l'articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

3. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284».

2.0.9 (testo 2)

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzioni scolastiche italiane all'estero)

1. Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d'ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destina-

zione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.».

2.0.51 (testo 2)

BONFRISCO, TANCREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per consentire ai confidi che abbiano presentato, entro il 31 dicembre 2009, domanda di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale, il termine dei procedimenti di iscrizione in corso è prorogato al 31 dicembre 2011. A tal fine, in deroga a quanto previsto dai commi 8 e 54 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, al capitale sociale o al fondo consortile dei confidi possono partecipare imprese di grandi dimensioni, banche ed enti pubblici e privati, purché questi non fruiscono dell'attività sociale, le piccole e medie imprese socie dispongano di almeno la metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea».

2.0.69 (testo 2)

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nel termine del 31 maggio 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o assegnazione ovvero dalla data dell'eventuale decreto ministeriale di variazione del programma degli interventi finanziati, al netto del periodo di blocco della spesa conseguente le misure di contenimento applicate alle Autorità portuali in conseguenza delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 57

della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 giugno 2011, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalità:

a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 991 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di *transshipment* al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7-*duodecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

c) per le disponibilità residuali alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili.

d) Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi, anche in parte, in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì all'individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2011, dalle Autorità portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e delle somme di cui al comma 3. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 1 e ad assegnarle alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi 180 giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato ad altri interventi con le medesime modalità dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 1.

3. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al comma 19-*ter* è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.

4. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* sono soppressi».

2.0.74 (testo 2)

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, SOLIANI, LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. In attesa dell'accertamento dell'effettivo credito vantato dall'INPS nei confronti delle aziende agricole, per il primo semestre 2011, in conseguenza delle straordinarie condizioni di crisi in cui versa il comparto agricolo, in attesa di più organici interventi che consentano il superamento e aiutino la ripresa, è disposta la moratoria delle esposizioni debitorie delle aziende agricole, di ogni natura e/o origine, verso enti pubblici e/o assimilati ed istituto di credito, derivanti, connessi e/o collegati all'attività agricola.

2. È altresì disposta la sospensione sino al 30 giugno 2011 delle procedure esecutive nei confronti delle aziende agricole per le esposizioni debitorie di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4.

4. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di

giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.0.78 (testo 2)

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'Agenzia per le erogazioni agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 2010 per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, fino all'entrata in servizio dei vincitori dell'anzidetto concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unità.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 400.000 euro, si provvede a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.».

2.0.97 (testo 2)

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, SOLIANI, LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2011". Ai fini dell'applicazione del presente comma, all'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "catasto fabbricati" sono inserite le seguenti: "independentemente dalla categoria catastale";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993"».

2.0.107 (testo 2)

LUSI, LEGNINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "della Regione" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per i Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'Ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

2.0.109 (testo corretto)

LUSI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO Maria MARINO, SANNA, VITALI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, Nicola ROSSI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. A decorrere dal 1° aprile 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

2. A decorrere dall'anno 2011, quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 1, pari a 1,3 milioni di euro, è destinata alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379 è fissato in euro 3.600.000,00 ed è attribuito per il cinquanta per cento all'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione – I.Ri.Fo.R Onlus, per il trentacinque per cento all' I.R.F.A. - Istituto per la Riabilitazione e la Formazione ANMIL Onlus e per il restante quindici per cento all'Istituto Europeo Formazione e Orientamento Professionale – I.E.R.F.O.P. Onlus, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.»

2.0.118 (testo 2)

VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esperti per la sicurezza)

1. Al fine di completare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 5, comprese le venti unità di esperti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unità, è aumentato delle ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma.

2. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 1 dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma 1, nell'ambito

delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dai commi 1 e 5 del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilità finanziaria della presente disposizione con gli equilibri della finanza pubblica, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione del presente articolo, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

4. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i sei anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le forze di polizia di appartenenza.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554, 555 e 556 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano di avere efficacia a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

6. All'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione centrale per i servizi antidroga", e dopo le parole: "in qualità di esperti" sono inserite le seguenti: "per la sicurezza";

b) al comma 2, le parole: "riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga";

c) al comma 3, le parole: "il Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione centrale per i servizi antidroga";

d) al comma 4, le parole: "del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione centrale per i servizi antidroga".».

2.0.147 (testo 2)

BONFRISCO, Massimo GARAVAGLIA, CASTRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Il termine previsto dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno per gli enti locali è prorogato al 31.12.2011 per i comuni compresi tra i 5.000 e 15.000 abitanti che nell'anno 2010 non hanno rispettato il patto di stabilità interno, a causa di entrate straordinarie non ripetibili, avvenute nel 2007 ed utilizzate a finanziare spese di investimento negli anni successivi, che nel triennio 2006-2007-2008 hanno rispettato le regole del patto di stabilità interno e che nell'ultimo decennio dal 1999 al 2009, hanno realizzato continuamente un avanzo di amministrazione. In tal caso, la riduzione di cui al comma precedente si applica nella misura del 5 per cento».

2.0.161 (testo 2)

BONFRISCO, TANCREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di consentire all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di mettere punto più idonee procedure di monitoraggio, la vigilanza della stessa Autorità è sospesa fino al 31 dicembre 2012 per i soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287/90 (472 e milioni)"».

2.0.170 (testo 2)

BONFRISCO, FLERES, SALTAMARTINI, CENTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

(Modifica alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 e al decreto-legge 16 marzo 2004, n.66 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126)

1. All'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato".

3. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Dall'applicazione delle norme del presente articolo non può derivare una permanenza in servizio superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dai rispettivi ordinamenti.».

2.0.174 (testo 2)

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole, che beneficiano del credito agrario di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2011, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le sca-

denze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario.

2. Le imprese agricole debtrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2011 versando l'importo alla Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) con le modalità di seguito indicate:

con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

3. La S.C.C.I. s.p.a., di cui al precedente comma, su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 3 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

2.0.185/1

BONFRISCO

All'emendamento 2.0.185, apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri per accedere a tale forma di garanzia.";

b) al comma 5, aggiungere il seguente periodo: "Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo entro il 16 febbraio 2011, ovvero non hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per il periodo dal 17 febbraio al 16 giugno 2011."».

2.0.185

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto)

1. La garanzia richiesta ai sensi del decreto 21 settembre 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2010, n. 257, è concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante le modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010, recante quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria. Sono, altresì, garantiti, entro il limite massimo di dieci milioni di euro, i crediti delle imprese di autotrasporto, spedizione e logistica derivanti dal diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con successivo decreto dirigenziale sono stabiliti i criteri per accedere a tale forma di garanzia.

Conseguentemente, la riga 36 della tabella 1 allegata all'articolo 1 è soppressa.

2. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 la parola: «6» è soppressa;

b) al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Un elenco contenente le sole indicazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito *internet* della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse».

3. Per l'anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari ad euro 246 milioni, iscritte sul capitolo 7420 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è destinata agli interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto di cui all'elenco 1, previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010 n. 220.

4. Il Ministero della infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – effettua i controlli di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, i controlli su strada e le ispezioni sui soggetti abilitati dal Codice della Strada ad esercitare funzioni autorizzatorie, con le modalità finora utilizzate, già concordate in sede di contrattazione decentrata, a valere sui fondi destinati alla sicurezza stradale ed ai controlli.

5. Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno.

6. All'articolo 11-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per l'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"».

2.0.185 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di trasporto)

1. Per l'anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari a 246 milioni di euro, iscritte sul capitolo 7420, programma 2, missione 13, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate e destinata agli interventi a sostegno dell'autotrasporto con le modalità di cui all'articolo 1, comma 40, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2. Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo entro il 16 febbraio 2011, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116,

comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n.388 per il periodo dal 17 febbraio al 16 giugno 2011.

3. All'articolo 11-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per l'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".».

2.0.185 (testo 3)

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di trasporto)

1. La garanzia richiesta ai sensi del decreto del 21 settembre 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2010, n. 257, è concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria".

Conseguentemente, la riga 36 della tabella 1 allegata all'articolo 1 è soppressa.

2. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 la parola: «6» è soppressa;

b) al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito *internet* della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse».

3. Per l'anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari ad euro 246 milioni, iscritte sul capitolo 7420 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è destinata agli interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto di cui all'elenco I, previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - effettua i controlli di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, i controlli su strada e le ispezioni sui soggetti abilitati dal Codice della Strada ad esercitare funzioni autorizzate, con le modalità finora utilizzate, già concordate in sede di contrattazione decentrata, a valere sui fondi destinati alla sicurezza stradale ed ai controlli.

5. Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo entro il 16 febbraio 2011, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n.388 per il periodo dai 17 febbraio al 16 giugno 2011.

6. All'articolo 11-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per l'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"».

2.0.185 (testo 3 corretto)

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di trasporto)

1. La garanzia richiesta ai sensi del decreto del 21 settembre 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2010, n. 257, è concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva

del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria".

Conseguentemente, la riga 36 della tabella 1 allegata all'articolo 1 è soppressa.

2. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 la parola: «6» è soppressa;

b) al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito *internet* della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse».

3. Per l'anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari ad euro 246 milioni, iscritte sul capitolo 7420, programma 2, missione 13, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate e destinata agli interventi a sostegno dell'autotrasporto con le modalità di cui all'articolo 1, comma 40, ultimo periodo della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4. Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo entro il 16 febbraio 2011, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n.388 per il periodo dal 17 febbraio al 16 giugno 2011.

5. All'articolo 11-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per l'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"».

2.0.185 (testo 4)

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto)

1. Previa autorizzazione dell'Unione europea, la garanzia richiesta ai sensi del decreto del 21 settembre 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2010, n. 257, è concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria".

2. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 l'espressione: "6," è soppressa;

b) al comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito *internet* della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse".

3. Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno.

4. All'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per l'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"».

Conseguentemente, sopprimere la riga 36 della tabella 1 allegata all'articolo 1.

2.0.192 (testo 2)

IZZO, MASSIMO GARAVAGLIA, LEGNINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Disposizioni in materia di Imposta sul valore aggiunto – IVA)*

1. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva del Consiglio UE 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in attuazione dell'articolo 157, primo paragrafo, lettera *a*) della medesima direttiva, le merci non comunitarie immesse in libera pratica ai sensi del comma 4, lettera *b*) dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono essere vincolate al regime non doganale del deposito Iva, ritenendosi così ivi introdotte, anche attraverso la sola annotazione della relativa operazione nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 50-*bis* citato.

2. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 427 del 29 ottobre 1993, l'imposta sul valore aggiunto su tali operazioni non è comunque ulteriormente dovuta qualora la stessa sia stata integralmente assolta, seppure irregolarmente, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile, al momento dell'estrazione dei beni stessi dal deposito Iva, ai termini del comma 6 del citato articolo 50-*bis* e del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicandosi alle predette irregolarità la sanzione amministrativa di cui al comma 9-*bis*, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

2.0.196 (testo 2)

GERMONTANI, D'ALIA, SAIA, VIESPOLI, DE ANGELIS, BALDASSARRI, CONTINI, DIGILIO, PONTONE, MENARDI, VALDITARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Istituzione del ruolo della Autorità di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)*

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presta servizio presso la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici

essenziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, in posizione di comando, distacco fuori ruolo, è confermato nelle stesse posizioni fino al 31 marzo 2011 e, entro la stessa data, può optare per il trasferimento in un apposito ruolo, la cui dotazione organica non eccede le 35 unità, incluse tre posizioni di livello dirigenziale, con inquadramento a domanda nella qualifica di provenienza, con corrispondente riduzione della dotazione organica delle amministrazioni di provenienza. Per le posizioni della dotazione organica non coperte a seguito di tale inquadramento e nei limiti del contingente massimo di personale previsto, è possibile avvalersi di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche o di organismi di diritto pubblico, posto in posizione di comando o fuori ruolo, fino all'espletamento di appositi concorsi pubblici per titolo ed esami di cui al comma 2. L'organizzazione e il funzionamento della struttura sono disciplinate con un regolamento interno. In sede di prima applicazione fino all'attivazione di una contrattazione autonoma, al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Le posizioni della dotazione organica non coperte a seguito dell'inquadramento del personale già in servizio alla data del 31 marzo 2011 possono essere ricoperte tramite concorsi pubblici, per titoli ed esami, da effettuare in base a criteri oggettivi predeterminati da apposita Commissione esaminatrice istituita ai sensi del comma 3.

3. La commissione esaminatrice di cui al comma 2 è composta da tre membri, presieduta dal Presidente della autorità e composta da un magistrato amministrativo o contabile e da un consigliere di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, la Commissione può avvalersi di non più di 5 esperti esterni di elevata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dai conflitti o che si siano distinti in materia di tutela degli utenti.

5. Al funzionamento delle strutture sovrintende il Segretario generale nominato dal Presidente, sentita la Commissione, scelto tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza organizzativa maturata nelle amministrazioni pubbliche.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a due milioni annui, si provvede quanto a un milione di euro mediante utilizzo delle minori spese derivanti dalla riduzione delle dotazioni organiche previste dal comma 1 e quanto a un milione mediante corrispondente variazione in aumento dello stanziamento per il programma 1.7 e diminuzione di pari entità del programma 7.2 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Commissione di cui agli articoli 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 196, e successive modificazioni, è de-

nominata Autorità di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali».

2.0.207 (testo 2)

VIMERCATI, BAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga fondi tariffe postali Onlus)

1. Le somme di cui all'articolo 2, comma 2-undecies del decreto-legge 5 marzo 2010 n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, finalizzate al ripristino delle agevolazioni tariffarie postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono mantenute in bilancio anche per l'anno 2011 e, conseguentemente è prorogata l'efficacia del relativo decreto tariffario emanato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità alla nuova disciplina comunitaria dei servizi postali di cui alla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.

2. In assenza di contributo pubblico, le testate periodiche edite dai soggetti di cui al comma precedente usufruiscono delle tariffe previste nel decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2010 senza applicazione delle condizioni di cui all'articolo 2, lettere *b)*, *g)* e *h)* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 60 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4.

4. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i ti-

tolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2012. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.0.223 (testo 2)

CASTRO, DI STEFANO, TANCREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga del programma carta acquisti previa sperimentazione sull'utilizzo della stessa in favore di enti caritativi)

1. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma carta acquisti, di cui al comma 32, dell'articolo 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggior bisogno, è avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite:

a) le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura non profittevole degli enti e alle loro finalità statutarie, alla diffusione dei servizi e delle

strutture da essi gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio è prestato;

b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive integrazioni e modificazioni;

c) le modalità di rendicontazione sull'utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di povertà, emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno;

d) le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, finalizzata all'identificazione degli enti caritativi operanti sul proprio ambito territoriale, all'integrazione con gli interventi di cui il comune è titolare, all'eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui al comma 29, dell'articolo 81, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla povertà.

3. La sperimentazione ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del comma precedente. Le risorse necessarie alla sperimentazione sono a valere sul Fondo di cui al comma 29, dell'articolo 81, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro.».

2.0.223 (testo 2 corretto)

CASTRO, DI STEFANO, TANCREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga del programma carta acquisti previa sperimentazione sull'utilizzo della stessa in favore di enti caritativi)

1. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma carta acquisti, di cui al comma 32 dell'articolo 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, è avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite:

a) le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura *no profit* degli enti e alle loro finalità statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio è prestato;

b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

c) le modalità di rendicontazione sull'utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di povertà, emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno;

d) le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, finalizzata all'identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale, all'integrazione con gli interventi di cui il comune è titolare, all'eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla povertà.

3. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del comma 2. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.».

2.0.227 (testo 2)

CASTRO, TANCREDI, SALTAMARTINI, DI STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Termine per la promozione di accordi per la condivisione di dati finalizzata alla lotta all'evasione fiscale e contributiva)*

1. È fissato al 31 dicembre 2011 il termine per la promozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della stipula di specifici accordi con le altre amministrazioni, enti ed agenzie che svolgono attività di accertamento in materia di lavoro e legislazione sociale, fisco o previdenza ovvero attuano politiche attive del lavoro, per la condivisione di ogni informazione o dato in loro possesso, anche riferito allo stato di salute del lavoratore, utile alla programmazione, al monitoraggio e allo svolgimento delle attività istituzionali di rispettiva competenza, ivi inclusa l'attività di vigilanza. Ciò, al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di contrasto al lavoro irregolare, all'evasione fiscale e contributiva, di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, di evitare la duplicazione di interventi ispettivi, nonché di favorire l'occupazione e il reinserimento nel mercato del lavoro. La condivisione delle informazioni e dei dati di cui al presente comma può effettuarsi anche mediante apposita banca dati telematica da costituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale sezione riservata della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla quale hanno accesso esclusivamente le amministrazioni, gli enti e le agenzie di cui al presente comma.

2. Negli accordi di cui al comma 1 sono individuati le tipologie, le modalità, i criteri e i livelli di condivisione delle informazioni e dei dati sopra indicati, nonché le modalità di realizzazione e di gestione dell'eventuale banca dati.

3. L'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124 è abrogato.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2.0.242 (testo corretto)

SARRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27, lettera d), le parole: "dei beni ambientali e paesistici" sono soppresse;

b) dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:

"27-bis. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche per gli abusi edilizi realizzati entro il 31 marzo 2003, in aree sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ma previa acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del medesimo decreto legislativo. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146, nella parte in cui dispone che l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione delle opere.

27-ter. Per gli interventi di cui al comma precedente, gli interessati, entro il 31 dicembre 2011, possono presentare la domanda di cui al comma 32, anche qualora l'Amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego in riferimento alle domande di condono edilizio precedentemente inoltrate ai sensi del medesimo comma 32. A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori, di natura penale ed amministrativa, già avviati, anche in esecuzione di sentenze passate in giudicato, fino alla definizione delle predette istanze.";

c) il termine previsto dal comma 32 è differito in via definitiva al 31 dicembre 2011.

2. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Gli immobili così acquisiti sono destinati anche ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e sono assegnati in locazione, previa verifica dell'idoneità statica ed igienico-sanitaria dagli edifici; i Comuni, con proprio regolamento, possono prevedere titolo preferenziale a cittadini privi di soluzione abitativa, con priorità a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite non disponendo di ulteriore alloggio.

5-ter. Analoga procedura è attivata dai Comuni anche per gli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale."».

2.0.243 (testo corretto)

SARRO, PISCITELLI, COMPAGNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

(Sospensione dei termini per l'esecuzione delle demolizioni di immobili nella Regione Campania a seguito di sentenza penale di condanna. Ulteriori casi di differimento nell'applicazione del regime giuridico di demolizione)

1. Al fine di fronteggiare la grave situazione abitativa nella regione Campania, in base alle pronunce della Corte costituzionale formulate in materia dal 2003, e per consentire una adeguata ricognizione dei presupposti determinanti vincoli di tutela paesaggistica, da attuare in sede di redazione del piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono sospese, fino al 31 dicembre 2011, le demolizioni, disposte a seguito di sentenza penale, di immobili siti nel territorio della Regione Campania, destinati esclusivamente a prima abitazione e stabilmente occupati da soggetti sforniti di altra risorsa abitativa.

2. L'ordinario regime giuridico della demolizione derivante da sentenza penale di condanna può trovare comunque applicazione prima del 31 dicembre 2011, nel caso in cui dall'ufficio tecnico del Comune competente, ovvero dal competente ufficio della protezione civile della Regione, siano stati riscontrati pericoli per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'edificio del quale sia stata disposta la demolizione in sede penale.

3. Il procedimento di demolizione è comunque differito a una data successiva al 31 dicembre 2011 anche nel caso in cui sia stata accertata la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, salvo che prima del 31 dicembre 2011 sia stato concluso il procedimento di adozione del nuovo piano paesaggistico in esito alle operazioni di ricognizione di cui al comma 1.».

2.0.247 (testo 2)

SARRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Termine per il completamento dei Piani di stabilizzazione finanziaria.
Fissazione del termine per l'esecuzione degli atti indicati nei medesimi
Piani)*

1. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono completati entro il 30 giugno 2011. Il termine per l'esecuzione degli atti indicati nei piani è fissato per il 31 dicembre 2012, ferma restando la scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26».

Conseguentemente, alla Tabella 1 allegata, sopprimere la terza voce.

2.0.248 (testo 2)

STRADIOTTO, GIARETTA, SAIA, LANNUTTI, Mariapia GARAVAGLIA, FISTAROL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, dopo le parole: "2008, 2009 e 2010" sono aggiunte le seguenti: "e per gli anni 2011, 2012 e 2013".

2. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 88, è inserito il seguente: "88-bis. Ai comuni compresi tra i 5.000 e 15.000 abitanti che nell'anno 2010 non hanno rispettato il patto di stabilità interno, a causa di entrate straordinarie non ripetibili, avvenute nel 2007 ed utilizzate a finanziare spese di investimento negli anni successivi, che nel triennio 2006-2007-2008 hanno rispettato le regole del patto di stabilità interno e che nell'ultimo decennio dal 1999 al 2009, hanno realizzato continuativamente un avanzo di amministrazione, la riduzione dei trasferimenti dovuti agli enti locali di cui al presente comma si applica nella misura del 5 per cento".

3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle

missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-ter, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

5. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabile e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

2.0.249 (testo 2)

STRADIOTTO, GIARETTA, SAIA, LANNUTTI, Mariapia GARAVAGLIA, FISTAROL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, dopo le parole: "2008, 2009 e 2010" sono aggiunte le seguenti: "e per gli anni 2011, 2012 e 2013".

2. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 88, è inserito il seguente: "8-*bis*. Per i Comuni con saldi obiettivi anomali, calcolati con le modalità previste dal decreto-legge n. 112 del 2008, l'obiettivo 2011 non può comunque superare l'11,4 per cento della media della spesa corrente del triennio 2006-2008".

3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dell'1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-*ter*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

5. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

2.0.253 (testo 2)

CUTRUFO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di composizione dell'Assemblea capitolina)

1. A decorrere dal 1° marzo 2011 nei Comuni con più di un milione di abitanti il numero dei consiglieri comunali resta determinato in sessanta. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 500 mila euro, per la copertura degli oneri di cui al primo periodo e per la parte residua per essere riassegnate, nell'anno 2011, al fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A decorrere dall'anno 2012 si provvede a valere sul citato Fondo per interventi strutturali di politica economica».

2.0.253 (testo 2 corretto)

CUTRUFO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di composizione dei consigli delle giunte comunali)

1. A decorrere dal 1 marzo 2011 nei Comuni con più di un milione di abitanti il numero dei consiglieri comunali resta determinato in sessanta e i componenti della Giunta non possono essere più di quindici, oltre al Sindaco. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 500 mila, per la copertura degli oneri di cui al primo periodo e per la parte residua per essere riassegnate, nell'anno 2011, al fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A decorrere dall'anno 2012 si provvede a valere sul citato Fondo per interventi strutturali di politica economica».

2.0.267 (testo 2)

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 1088 e 1089 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 3 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

2.0.270 (testo 2)

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le disposizioni relative al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate al 31 dicembre 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 3 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

2.0.272 (testo 2)MALAN, *Relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Misure urgenti di potenziamento delle funzioni di tutela nell'area archeologica di Pompei)*

1. È prorogata di un anno l'utilizzazione di graduatorie, in corso di validità, di personale di III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011, al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di effettuare, in deroga alle disposizioni vigenti, procedure straordinarie di reclutamento per rafforzare l'autonomia e l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nelle aree archeologiche di Pompei sulla base di un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro necessari per assicurare la tutela delle suddette aree. Il programma è predisposto dalla competente Soprintendenza, è proposto dal Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, ed è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale di cui al presente comma è vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei per almeno un quinquennio dalla data di assunzione. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 900.000,00 a decorrere dall'anno 2011, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni.”.

2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinati alla regione Campania, nonché di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania è individuata dalla regione medesima nell'ambito del programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica per la relativa presa d'atto.

3. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al comma 1, può altresì avvalersi, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comu-

nitaria, della società ALES s.p.a., interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui al comma 1.

4. Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono ridotti della metà. Per l'affidamento dei lavori compresi nel programma è sufficiente il livello di progettazione preliminare, in deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del suddetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del procedimento non ritenga motivatamente la necessità di acquisire un maggiore livello di definizione progettuale.

5. Gli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la regione e il comune territorialmente competente.

6. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse provenienti da soggetti privati, per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, previsti dagli articoli 26 e 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla realizzazione degli interventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico nella *Gazzetta Ufficiale* e, ove occorrente, sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta giorni, contenente un elenco degli interventi da realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima stimato previsto per ciascun intervento; in caso di presentazione di una pluralità di proposte di sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le correlate modalità di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dello *sponsor*, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature, il Soprintendente può ricercare ulteriori *sponsor*, senza altre formalità e anche mediante procedura negoziata.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle soprintendenze speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle soprintendenze medesime, nonché degli istituti dotati di autonomia speciale, in relazione alle rispettive

esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità.».

2.0.273 (testo 2)

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. Il termine di cui all'articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato al 30 giugno 2011 e, conseguentemente, le parole "approva l'intesa di cui al comma precedente e" di cui al comma 3 del citato articolo 6-sexies sono sostituite dalle seguenti: ", a seguito della procedura di cui al comma 2,».

Conseguentemente, alla Tabella 1 allegata sopprimere la seguente voce:

TERMINE FONTE NORMATIVA 20 novembre 2008 Articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

2.0.1000

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga del Commissario straordinario e avvio urgente delle procedure di completamento della pianta organica INDIRE-INVALSI)

1. È prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) fino al 31 agosto 2012 al fine di garantire l'avvio immediato e la conclusione, entro la stessa data, delle procedure concorsuali da espletare senza oneri aggiuntivi come previsto dal successivo comma 4. Alla

stessa data tutto il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra a scuola.

2. Ai fini di garantire la piena autonomia scientifica di tutte le componenti del costituendo sistema nazionale di valutazione e di supporto all'innovazione ed alla qualità dei sistemi di insegnamento, i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono abrogati ed è ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) che subentra, quale ente di ricerca, anche nei compiti e nelle funzioni già svolte dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), contestualmente soppressi. L'Istituto si articola in nuclei territoriali e si raccorda con le Regioni per le rispettive competenze. La dotazione organica dell'INDIRE è determinata sulla base della riduzione già prevista dall'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e delle ulteriori riduzioni ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

3. Nell'ambito della riorganizzazione delle risorse previste per l'ANSAS dal comma 4, senza oneri aggiuntivi, viene contemporaneamente potenziato l'INVALSI.

4. Della minore spesa per il personale scolastico conseguente all'ultimo periodo del comma 2, quota parte pari ad euro 370.000 a decorrere dall'anno 2012 costituisce economia di spesa, mentre la rimanente quota è ripartita a favore dell'ANSAS e dell'INVALSI come segue: euro 2.588.000 nell'anno 2012 e 8.496.000 a decorrere dall'anno 2013 all'ANSAS; euro 330.000 nell'anno 2012 e euro 1.000.000 a decorrerre dall'anno 2013 all'INVALSI.

5. L'ANSAS provvede ad un programma straordinario di reclutamento, nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia di concorsi pubblici, di personale dotato di particolare qualificazione professionale, al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui al presente articolo. Al predetto programma straordinario di reclutamento si provvede nel limite della dotazione organica, nonché della percentuale delle entrate correnti complessive di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche in deroga alle percentuali ivi previste delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenute nell'anno precedente. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, all'ANSAS si applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Entrambi gli Istituti sono riorganizzati con specifici regolamenti da emanarsi, entro sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, in modo da garantire piena autonomia scientifica, finanziaria e patrimoniale, amministrativa e regolamentare.

7. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con successivo Regolamento, da emanarsi, entro sessanta

giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, viene riorganizzata all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli *standard* definiti dallo stesso Regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione avviene senza alcun onere a carico dello Stato.

8. Il Regolamento di cui al comma 6 individua il sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola:

a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;

b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, la partecipazione alle indagini internazionali oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli *standard* nazionali;

c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole ed i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dal Regolamento di cui al comma 6.

9. Il sistema nazionale di valutazione si avvale, per i propri compiti istituzionali, anche dell'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76».

2.0.1000 (testo 2)

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga del Commissario straordinario e avvio urgente delle procedure di completamento della pianta organica INDIRE-INVALSI)

1. Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).

2. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli *standard* definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

2. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola:

a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;

b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli *standard* nazionali;

e) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».

2.0.1001

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge nelle materie di cui al presente articolo si applica fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 2.

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti commi:

"7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalità individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter.

7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Organismo Italiano di Contabilità e sentiti la Banca d'Italia, la Consob e l'Isvap, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del codice civile con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.

7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE."

3. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "19 luglio 2002," sono inserite le seguenti: "anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38".

4. Le disposizioni di coordinamento previste dall'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introdotto dal comma 2 del presente articolo, possono essere emanate, entro il 31 maggio 2011, per i principi contabili internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.».

2.0.2000

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di dare esecuzione all'articolo 1, comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ivi compreso il termine di proroga fissato

al 31 dicembre 2015, al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, e poi modificato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172, è soppresso;

b) all'articolo 03, comma 4-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2," sono soppresse».

2.0.10000/1

VITALI, BASTICO, BIANCO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO Maria MARINO, SANNA

All'emendamento 2.0.10000, aggiungere il seguente comma:

«Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 93 del 2008 e dell'articolo 77-bis, comma 30 del decreto-legge n. 112 del 2008, in tema di sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi di propria competenza, dal 1° gennaio 2011 i Comuni potranno ridurre o eliminare le agevolazioni attualmente riconosciute ai fini ICI per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concertato ai sensi della legge n. 431 del 1997."».

2.0.10000

MALAN, PICHETTO FRATIN, *relatori*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 129, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui all'articolo 1, comma 38, opera nel limite di 200 milioni di euro";

b) dopo il comma 130 è inserito il seguente:

"130-bis. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna Regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale" Ordinamento degli uffici – Amministrazione generale ed organi istituzionali" ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma.";

c) al comma 135, dopo le parole: "alla spesa del personale", sono inserite, "ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private,";

d) dopo il comma 138 è aggiunto il seguente:

"138-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.";

e) il comma 140 è sostituito dal seguente:

"140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle Regioni e alle Province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.";

f) al comma 143, nel primo periodo, la parola: "doppio" è sostituita dalla parola: "triplo";

g) dopo il comma 148, è inserito il seguente:

"148-bis. Le Regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 148, si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impe-

gni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;

b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci, giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le Regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione."

2. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono completati entro il 30 giugno 2011. L'attuazione degli atti indicati nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26."

3. All'articolo 1, comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "strutture private", sono inserite le seguenti: "ospedaliere e ambulatoriali"; dopo le parole: "decreto legislativo n. 502 del 1992;"; sono inserite le seguenti: "le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1 gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

4. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, al secondo periodo le parole: "fermo restando quanto previsto all'articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa".

5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotto e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

6. L'importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 in applicazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, viene attribuito alle regioni dal Ministero della salute sulla base dei criteri individuati, in sede di comitato costituito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005, previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico legali.

7. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: "108. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "il 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013".

8. All'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".»

Conseguentemente, alla Tabella 1 allegata sopprimere la terza riga.

2.0.20000

PICHELTO FRATIN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "La proroga sino al 31 dicembre 2015 si applica anche alle concessioni demaniali marittime aventi finalità diverse da quelle turistico-ricreative."

Art. 3.**3.8 (testo 2)**

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quanto a euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e quanto ad euro 30 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1 comma 40, quarto periodo, della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:«2-bis. Le disponibilità di bilancio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 78, relative all'anno 2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

3.8 (testo 3)

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VALLI, VACCARI, PETERLINI, BIANCO, BONFRISCO, MILANA, BUTTI, FLERES, LATRONICO, VITA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quanto a euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e quanto ad euro 30 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 15 milioni di euro per l'anno 2011. All'onere derivante dal secondo periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. All'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle parole "Il Servizio sanitario nazionale", sono premesse le seguenti: "A decorrere dal 31 maggio 2010". Fermo quanto previsto dal primo periodo del presente comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono l'importo previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in regime di servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la legge di conversione del predetto decreto; l'importo è versato all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

19-ter. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato a sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi Piani di rientro ed in coerenza con l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.

19-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è integrata per l'anno 2011 di 15 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dal comma 19-bis, secondo periodo.

19-quinquies. Al fine di garantire, senza pregiudizio per le amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della attività di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'articolo 13, comma 3, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 3, dopo le parole: "sono collocati fuori ruolo", sono aggiunte le seguenti: ", se ne fanno richiesta,".

19-sexies. La facoltà di essere collocati fuori ruolo, se richiesta, prevista dall'articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto-legge

n. 150 del 2009, come modificato dal comma 19-*quinquies* del presente articolo, si applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che continuano ad operare fino al termine del mandato.

19-*septies*. Fino al 31 dicembre 2011, nonché per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti di 14,8 milioni di euro per l'anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l'anno 2013 sono utilizzate ai fini di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

19-*octies*. Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l'anno 2011 è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un'incidenza del costo del personale non superiore, nell'ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell'ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio per l'esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, quanto a euro 6 milioni, per la copertura degli oneri di cui al primo periodo e, per la parte residua, al fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Conseguentemente, all'articolo 3 dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Le disponibilità di bilancio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 78, relative all'anno 2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono riassegnate per le medesime finalità al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33."».

3.11 (testo 2)

SARO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera c) sostituire le parole: "73 milioni" con le seguenti: "77,8 milioni" e le parole: "il versamento" con le seguenti: "per 73 milioni il versamento" ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: "per 4,8 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per gli interventi del Fondo finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;"

- alla lettera e) sostituire le parole: "83 milioni" con le seguenti: "78,2 milioni"».

Conseguentemente sopprimere la voce dell'Allegato 2: «Articolo 3, comma 5, secondo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100».
